SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2003.

Approvazione di n. 9 questionari per gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio.

03A02922

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 febbraio 2003, n. **44.**

Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle politiche agricole e forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, ed una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al titolo V, parte II, della Costituzione;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Considerato che la razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevista dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 335/2000, convertito nella legge n. 3/2001, è necessaria per garantire una più efficace tutela della qualità dei prodotti agroalimentari ed un elevato livello di sicurezza agroalimentare;

Ritenuto che, nell'ambito della prescritta razionalizzazione, debbano essere privilegiate, in particolare, la programmazione delle attività istituzionali, nonché l'indirizzo ed il coordinamento delle attività ispettiva ed analitica, svolte dall'Amministrazione centrale, oltre alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale;

Ritenuto che, allo scopo precipuo di garantire una presenza più tempestiva e capillare sul territorio, l'attività ispettiva vada espletata per circoscrizioni territoriali omogenee, comprendenti una o più Regioni, tenuto conto del numero di aziende operanti e del tipo di produzioni più diffuse, nonché del più o meno elevato rischio di commissione di frodi nel comparto agro-alimentare;

Considerato, altresì, necessario procedere alla razionalizzazione delle attività di laboratorio, provvedendo alla individuazione di un congruo numero di laboratori, da accreditare a norma del decreto legislativo n. 156/97, con adeguata dotazione organica e strumentale, collocati in strutture funzionali ed idonee a garantire l'espletamento tempestivo delle analisi, nonché qualificati scientificamente, in grado di conseguire le necessarie specializzazioni nei diversi settori merceologici e di mettere in atto studi indirizzati alla messa a punto di metodi analitici per individuare le sempre più sofisticate frodi commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;

Ritenuto indispensabile prevedere un'adeguata razionalizzazione dell'attività sanzionatoria, al fine di consentire la definizione con maggiore tempestività dei relativi procedimenti, anche in modo da non danneggiare gli operatori del settore nell'accesso al regime degli aiuti comunitari;

Ritenuto che una riorganizzazione fondata sui criteri poc'anzi descritti rappresenti anche lo strumento più idoneo per consentire all'Ispettorato di espletare con maggiore efficacia i propri compiti istituzionali;

Ritenuto necessario, allo scopo di rendere più agevole il concorso con le altre forze di polizia, così come previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/1986, istituire un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti di tutti gli organi di controllo operanti sul territorio, con il compito di concertare azioni volte ad attuare una più incisiva lotta alle frodi agroalimentari, evitando possibili sovrapposizioni;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Ritenuta necessaria, in considerazione della competenza statale in materia di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, nonché della peculiare operatività sul territorio nel settore agricolo ed agroalimentare delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, l'istituzione di un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali e rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con il compito di individuare idonee forme di cooperazione volte a garantire la migliore efficienza e funzionalità dell'azione di vigilanza sul territorio e della lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;

Considerato che i suddetti organismi collegiali hanno carattere esclusivamente tecnico e che sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati;

Acquisito il parere della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati in data 16 gennaio 2003 e considerato che la IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica non ha espresso il prescritto parere entro il termine previsto del 1º gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 5164 del 27 gennaio 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

Ufficio I: programmazione delle attività istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi annuali di attività; rapporti con gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

Ufficio II: indirizzo e coordinamento operativo dell'attività ispettiva svolta dagli uffici periferici nei vari settori merceologici; elaborazione ed aggiornamento periodico dei dati riguardanti l'attività ispettiva svolta.

Ufficio III: indirizzo e coordinamento operativo dell'attività dei laboratori nei vari settori merceologici; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; armonizzazione, per gli aspetti tecnico-analitici, delle norme interne in materia di prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari con quelle degli altri Paesi europei.

Ufficio IV: trattamento giuridico, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale del personale; mobilità; contenzioso del lavoro; relazioni sindacali.

Ufficio V: affari generali; gestione dei capitoli di bilancio; trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza; conto annuale delle spese sostenute per il personale, predisposto a norma dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 165/2001; tenuta della contabilità analitica; controllo di gestione a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; stipula di convenzioni di collaborazione con enti vari; informatizzazione degli uffici centrali e periferici.

Ufficio VI: irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza; indirizzo e coordinamento dell'attività sanzionatoria svolta dagli uffici periferici; esame delle problematiche giuridiche nelle materie attinenti all'attività istituzionale dell'Ispettorato.

Art. 2.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione periferica dell'Ispettorato centrale repressione frodi verrà articolata nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, per i quali viene stabilita la sede, la circoscrizione territoriale di competenza e le sedi distaccate di livello non dirigenziale:

Ufficio di Torino, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

sedi distaccate: Asti e Genova;

Ufficio di Milano, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia;

sede distaccata: Brescia;

Ufficio di Conegliano Veneto, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

sedi distaccate: Verona, Udine e S. Michele all'Adige;

Ufficio di Bologna, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna;

sede distaccata: Modena;

Ufficio di Firenze, avente competenza territoriale sulle regioni Toscana, Umbria e Marche;

sedi distaccate: Pisa, Perugia ed Ancona;

Ufficio di Roma, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo;

sede distaccata: Pescara;

Ufficio di Napoli, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata;

sedi distaccate: Salerno, Potenza e Campobasso;

Ufficio di Bari, avente competenza territoriale sulla regione Puglia;

sede distaccata: Lecce;

Ufficio di Cosenza, avente competenza territoriale sulla regione Calabria;

Ufficio di Palermo, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia;

sede distaccata: Catania;

Ufficio di Cagliari, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.

Art. 3.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso l'Ispettorato centrale repressione frodi opereranno i seguenti laboratori di livello dirigenziale non generale, con relative sezioni distaccate di livello non dirigenziale:

Laboratorio di Modena, con sezione distaccata in Genova;

Laboratorio di Conegliano Veneto, con sezione distaccata in Milano;

Laboratorio di Perugia, con sezione distaccata in Cagliari;

Laboratorio di Salerno, con sezione distaccata in Bari;

Laboratorio di Catania.

2. Fino al 31 dicembre 2005, i laboratori di Bologna, Firenze e Roma, previsti nell'ambito dell'organizzazione generale di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1986, operano come sezioni distaccate, rispettivamente, il primo del laboratorio di Modena e gli altri due del laboratorio di Perugia di cui al comma 1.

Art. 4.

1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero — dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle politiche agricole e forestali — e da un rappresentante di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

Art. 5.

1. È istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/1986, con il compito di rendere più agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 153

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:

«1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in

genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante: «Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 2001:

«Art. 2. — Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli Uffici, al fine di conseguire una piu funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, ed una più razionale organizzazione dei laboratori d'analisi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'Ispettorato le analisi di revisione».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1997, reca: «Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali, e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante: «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 12 marzo 2001:

«3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001, reca: «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»:

«1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alla pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2002, reca: «Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi».

— Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1997, reca: «Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo dei prodotti alimentari».

— Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986:

«7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:

«Art. 60 *(Controllo del costo del lavoro).* — 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro della funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti ed aziende sia le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1999, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 1 *(Principi generali del controllo interno)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare dai Ministri, ai sensi del successivo art. 8;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.

3. Gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile.

4. Il presente decreto non si applica alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università, all'attività didattica del personale della scuola, all'attività di ricerca dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca.

5. Ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto all'accesso dei dirigenti di cui all'art. 5, comma 3, ultimo periodo.

6. Gli addetti alle strutture che effettuano il controllo di gestione, la valutazione dei dirigenti e il controllo strategico riferiscono sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico-amministrativo individuati dagli articoli seguenti, a fini di ottimizzazione della funzione amministrativa. In ordine ai fatti così segnalati, e la cui conoscenza consegua dall'esercizio delle relative funzioni di controllo o valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia al quale si riferisce l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.».

Nota all'art. 3:

— Il decreto ministeriale 12 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 1986, reca: «Determinazione delle sedi e delle circoscrizioni territoriali degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari».

Nota all'art. 5:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.

03G0060

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2003.

Indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 1, 6 e 8;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *o)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare gli articoli 4 e 14;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2001, recante «Indirizzi per l'attuazione del programma di Governo»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2003 con il quale è stata istituita, alle dirette dipendenze del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una struttura di missione per la gestione di tutte le attività e le funzioni connesse al monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo;

Considerata l'esigenza inderogabile di informare tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica circa il livello di conseguimento degli obiettivi strategici fissati nel «Piano di Governo per l'intera legislatura», presentato agli elettori nella primavera del 2001 e richiamato in sede di dichiarazione programmatica resa al Parlamento il 12 giugno 2001, all'atto dell'insediamento del Governo in carica;

Considerata, altresì, l'esperienza operativa finora maturata dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri specificamente deputate al monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo ed alla predisposizione dei correlati rapporti semestrali, dalla quale emerge la necessità di acquisire in via continuativa i dati e le informazioni utili, evitando di concentrare le richieste in una sola volta ogni semestre al fine di non appesantire ulteriormente la già gravosa attività svolta dalle Amministrazioni per l'approntamento degli strumenti normativi, amministrativi e gestionali necessari al conseguimento degli obiettivi programmatici di legislatura;

Ritenuto, pertanto, di formulare ulteriori indirizzi per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo, integrativi di quelli già fissati nella precedente direttiva presidenziale 11 ottobre 2001, adottando una soluzione organizzativa semplice ed efficace che consenta l'effettuazione del monitoraggio stesso a cadenza settimanale, in occasione delle riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri;

Sentiti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri ed il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

EMANA
la seguente direttiva:

INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO

Premessa.

Il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e l'approntamento dei correlati rapporti semestrali, destinati al Parlamento ed all'intera opinione pubblica, sono annoverabili fra le principali ed infungibili funzioni di garanzia del sistema democratico. Infatti, ogni compagine eletta al vertice dell'amministrazione pubblica sulla base di un programma di azione valido per l'intera legislatura non può non rendere periodicamente conto, all'intero corpo elettorale, del proprio operato e, soprattutto, del progressivo mantenimento di tutti gli impegni assunti.

Come nella prassi operativa delle più grandi realtà aziendali è invalso l'uso, da parte degli amministratori, di presentare una relazione semestrale sugli obiettivi raggiunti in relazione al piano industriale proposto, così si vuole introdurre e consolidare nel Paese un nuovo sistema di monitoraggio del programma di Governo che a cadenza semestrale illustri lo stato di avanzamento degli obiettivi programmatici fissati in sede elettorale. Si tratta di un progetto complesso ed articolato, che richiede la convinta ed incondizionata partecipazione attiva dell'intera compagine governativa, nel perseguimento del comune obiettivo politico di crescita del Paese non solo dal punto di vista economico.

1. *Le attività funzionali intraprese per il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo ed i relativi esiti.*

La metodologia di lavoro impostata ed avviata dal Ministro senza portafoglio delegato per l'attuazione del programma di Governo è stata sviluppata e posta a regime a cura del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle linee di azione tracciate dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.

Nell'ambito del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi, è stata istituita un'apposita struttura, recentemente potenziata nelle risorse, la cui missione istituzionale si articola in tre linee di attività:

a) lo sviluppo, l'avvio e la gestione del nuovo sistema informativo per il monitoraggio del programma di Governo;

b) l'effettuazione del monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo ed il conseguente approntamento dei rapporti semestrali con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta i risultati conseguiti dal Governo in relazione agli obiettivi di legislatura;

c) l'organizzazione di un sistema di aggiornamento del programma stesso.

Per quanto concerne il primo punto è sufficiente ricordare che già nella direttiva 11 ottobre 2001 sull'attuazione del programma di Governo si auspicava un graduale superamento del sistema di comunicazione cartaceo tra Amministrazioni, con il passaggio ad un modello informatico integrato. Nel contesto della citata attività di monitoraggio, pertanto, si è annessa particolare valenza strategica alla progettazione ed all'implementazione di un innovativo sistema informativo, idoneo a supportare il Premier e l'intera compagine governativa nell'analisi dello stato di conseguimento degli obiettivi programmatici e nella conseguente adozione dei provvedimenti correttivi ritenuti più opportuni.

Sulla base delle linee guida individuate da un apposito gruppo di lavoro interministeriale il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già provveduto alla progettazione preliminare del nuovo sistema informativo e della piattaforma di prova necessaria per valutare adeguatamente l'impatto organizzativo sulle strutture ministeriali. L'avvio della fase di sperimentazione vede attualmente coinvolti i Ministeri della giustizia e della salute, che palesano sistemi informativi di amministrazione particolarmente consolidati ed evoluti, tali da poter interfacciare agevolmente le nuove applicazioni informatiche necessarie per gestire la raccolta e l'analisi dei dati utili al monitoraggio dell'azione di Governo. La piattaforma sperimentale in corso di realizzazione funge anche da banco di prova per la compatibilità della nuova procedura (che dovrà supportare il «controllo strategico» del Governo nel suo complesso) con i sistemi informativi già implementati ed in uso per il controllo interno di gestione.

A tale ultimo riguardo, in forza del principio di coerenza fra programma politico affidato al Governo in sede elettorale ed azione amministrativa esplicata nell'intero arco della legislatura, una recente nota di coordinamento del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, facendo seguito alle direttive presidenziali con le quali sono stati formulati gli «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione» per gli anni 2002 e 2003, ha rammentato a tutti i Dicasteri che gli obiettivi strategici assegnati alle unità dirigenziali di primo livello altro non possono essere che ulteriori e più dettagliate declinazioni degli obiettivi di Governo, attribuiti come priorità alla responsabilità politica di ciascun Ministro. La programmazione strategica a livello ministeriale, infatti, non può non essere coerentemente connessa alla programmazione generale di livello governativo, secondo un quadro armonico ed in un *continuum* logico che parte dai dieci «pilastri» del programma di Governo (le cinque «Grandi Missioni» per cambiare l'Italia e le cinque «Grandi Strategie» per migliorare la vita dei cittadini), passa attraverso le «macroaree» (sulle quali impattano singolarmente le varie politiche pubbliche di settore), gli «obiettivi di Governo» (che corrispondono alle «priorità politiche» di ciascun Ministro), gli «obiettivi strategici dell'azione amministrativa e della gestione», gli «obiettivi operativi», per giungere fino ai «programmi di azione» affidati alla responsabilità gestionale dei dirigenti.

Non a caso, così come la direttiva presidenziale 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002», invitava tutte le Amministrazioni destinatarie a garantire la «massima sintonia dell'attività amministrativa e della gestione con gli obiettivi delle politiche di riforma», dovendo le emanande direttive «esplicitare

l'impatto delle priorità dell'azione di Governo sulle politiche della singola amministrazione», parimenti la direttiva presidenziale 8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la programmazione strategica e la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2003», nel declinare il rapporto gerarchico intercorrente tra priorità politiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi e programmi di azione e nel confermare le quattro politiche intersettoriali già individuate nella precedente omologa direttiva (semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle amministrazioni, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, miglioramento della qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni), richiede la «coerenza esterna» di ciascuna direttiva, dovendo «gli obiettivi strategici» essere «rappresentativi delle politiche di interesse del Ministero prese in considerazione nei documenti programmatici generali del Governo», e la definizione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle direttive che individui le «connessioni con l'attuazione del programma di Governo».

Per quanto riguarda il secondo punto, si evidenzia che il testo del documento programmatico «Piano di Governo per una legislatura», già di per sé strutturato in maniera schematica, è stato inizialmente traslato in una scheda sintetica di duecentododici obiettivi di Governo, complessivamente articolati sui citati dieci «pilastri» fondamentali del programma e su varie «macro-aree» di intervento delle politiche di settore.

Poiché si tratta della versione iniziale di un documento che, ferma restando la propria funzione di indirizzo programmatico, deve necessariamente soggiacere ad un adeguamento continuo e sistematico, per garantire una costante aderenza alle nuove intervenute esigenze di protezione e sviluppo del sistema-Paese, la scheda sintetica è stata trasmessa a tutte le Amministrazioni coinvolte nel perseguimento del programma di Governo, per aggiornare l'elenco iniziale degli obiettivi di Governo, mediante l'aggiunta di tutte le nuove esigenze politico-istituzionali emerse nel frattempo e legate al mutato contesto socio-economico, sia interno che internazionale, nonché per ricostruire un quadro completo dell'attuazione che ciascun obiettivo («originario» o «nuovo») ha avuto nel primo scorcio di legislatura, mediante adozione dei necessari provvedimenti di natura normativa (legislativa e/o regolamentare) ed amministrativa (decreti, circolari, direttive, accordi, contratti, intese istituzionali, ecc.). La composizione sistematica di tutti i segmenti informativi pervenuti dai vari Dicasteri ha condotto alla produzione del terzo Rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma di Governo, sostanzialmente fondato sull'evidenziazione dei risultati che ogni articolazione governativa ha conseguito a fronte degli obiettivi programmatici di propria pertinenza.

Si osserva, al riguardo, che ogni Ministro ha riferito quasi esclusivamente sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di Governo di propria competenza, limitando l'evidenziazione di iniziative istituzionali intraprese al di fuori della griglia programmatica — quali attività gestorie di particolare rilievo che, pur assorbendo notevoli risorse dell'Amministrazione, non possono assurgere al rango di obiettivi programmatici — a pochi e significativi casi. Tale circostanza testimonia il particolare grado di coerenza dell'azione di Governo, fedele al quadro programmatico generale e scevra da iniziative estemporanee che, per la conseguente ed inevitabile dispersione di risorse, rischiano di compromettere il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi di legislatura.

Inoltre, rispetto ai duecentododici obiettivi «originari» il programma di Governo, nella versione aggiornata a cura di tutti i Dicasteri, ne prevede ottantasei in più, riferiti a varie fonti programmatiche (Documenti di programmazione economica e finanziaria, Note preliminari al bilancio, manovre finanziarie, audizioni parlamentari del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei vari Ministri per quanto concerne le politiche pubbliche di settore, risoluzioni ed ordini del giorno parlamentari, ecc.). Ciò dimostra una estrema flessibilità dell'azione istituzionale, che mentre da una parte garantisce piena e costante aderenza alle mutevoli esigenze socio-economiche del Paese, dall'altra impegna tutte le Amministrazioni coinvolte nel perseguimento del quadro programmatico ad uno sforzo progressivo che va oltre l'impegno originario, dovendo necessariamente ricalibrare l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali in un contesto economico particolarmente complesso, che non consente di disporre di ulteriori risorse finanziarie. La quasi totalità dei nuovi obiettivi si riferisce a quattro settori di intervento delle politiche pubbliche: sviluppo socio-economico (con particolare riguardo al sistema nazionale dei trasporti), difesa e sicurezza (ammodernamento del sistema della difesa e potenziamento dell'attività di contrasto del terrorismo internazionale), politica estera (massima proiezione internazionale del sistema-Paese, ulteriore sviluppo della vocazione europeista e maggior tutela degli italiani nel mondo), servizi alla persona (riorganizzazione delle prestazioni sanitarie pubbliche, tutela delle pari opportunità in tutti gli ambiti lavorativi e sociali, riforma del servizio civile nazionale come supporto organizzativo per lo sviluppo del volontariato).

Si evidenzia, ancora, che oltre un terzo del complessivo programma di Governo è rappresentato da obiettivi di competenza plurima, sui quali intervengono più Ministri in base alle proprie competenze funzionali. Si tratta di una coesione dell'azione governativa di particolare intensità, presupposto indefettibile per un «lavoro di squadra» basato sulla più ampia e proficua cooperazione.

Assume particolare rilevanza, infine, il grado di conseguimento del programma: dopo 18 mesi, su un totale di duecentonovantotto obiettivi ben centottantasei sono stati avviati (63%) e sessantasette sono stati piena-

mente conseguiti (22%). A prescindere dalle osservazioni di carattere meramente matematico, che pur potrebbero render conto di un'azione di Governo che nel segmento temporale trascorso appare più che proporzionale rispetto al quadro programmatico dell'intero quinquennio di legislatura, deve notarsi che la notevole percentuale di obiettivi avviati si riferisce ad azioni di ampio respiro (riforme) il cui compimento si proietta generalmente al termine della legislatura ed il cui conseguimento richiede l'adozione di una serie complessa di atti normativi, amministrativi e gestionali, gli uni legati agli altri da un vincolo di propedeuticità che inevitabilmente dilaziona nel tempo il raggiungimento del traguardo finale.

2. *Le iniziative di immediato sviluppo del sistema di monitoraggio.*

A completamento dell'opera sistematica sopra descritta, sostanzialmente finalizzata alla ricostruzione del quadro programmatico completo entro il quale si svolge l'attività normativa e gestionale del Governo, occorre ora implementare una procedura di monitoraggio permanente dei percorsi (normativi e non) attraverso i quali ogni singolo obiettivo viene perseguito. Si ritiene necessario, per soddisfare l'esigenza, adottare un ulteriore documento di accompagnamento delle proposte normative inoltrate in via istruttoria per la presentazione al Consiglio dei Ministri (oltre alle già esistenti «Relazione illustrativa», «Relazione tecnica», «Analisi di impatto della regolamentazione» e «Relazione tecnico-normativa»), pienamente conforme al prospetto di sintesi allegato alla presente direttiva, ove ciascun Ufficio legislativo dovrà indicare:

a) quale o quali degli obiettivi già classificati viene interessato dal provvedimento normativo proposto ovvero quale nuovo obiettivo di Governo, sempre nella cornice delle cinque «Grandi Missioni», delle cinque «Grandi Strategie» e delle relative «macro-aree», si vuole introdurre con lo stesso;

b) a quali fonti normative primarie e/o secondarie già emanate si fa riferimento;

c) quali stanziamenti di bilancio sono interessati dall'obiettivo di Governo che si intende conseguire con il provvedimento normativo proposto (importo ed esercizio finanziario di riferimento, tenuto conto che talune spese di investimento potrebbero essere finanziate con risorse in conto residui anziché in conto competenza);

d) quali strumenti attuativi (normativi, amministrativi, gestionali, ecc.) l'Amministrazione proponente o altre devono adottare, all'indomani dell'emanazione del provvedimento normativo proposto, affinché sia garantito l'effettivo conseguimento dell'obiettivo di Governo interessato e con quale tempistica.

Si renderà così possibile, da una parte, aggiornare con cadenza settimanale il processo di attuazione del quadro programmatico sopra menzionato, dall'altra, evidenziare tempestivamente eventuali provvedimenti che palesino distonie rispetto al quadro stesso.

L'Ufficio per il programma di Governo (tel. 06/42153291, fax 06/42153501, e-mail programma@governo.it) fornirà il necessario supporto conoscitivo agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri per risolvere ogni eventuale dubbio conseguente all'adozione del nuovo strumento di monitoraggio, cui si annette particolare valore istituzionale. Un'apposita riunione dei responsabili ministeriali per l'attuazione del programma sarà all'uopo convocata dal responsabile dell'Ufficio.

3. *L'Agenda normativa del Governo.*

Nell'ottica di assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi programmatici del Governo, univocamente correlati alle priorità politiche di ciascun Dicastero, è fondamentale l'introduzione anche di uno strumento che consenta di programmare in modo più puntuale, ma soprattutto efficace, l'attività normativa: l'Agenda normativa del Governo.

A tal fine ogni Dicastero provvederà ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, per ciascuno degli obiettivi di Governo / priorità politiche evidenziate nella direttiva generale adottata dal Ministro, una copia della scheda conforme al modello allegato alla presente direttiva, nella quale andranno indicati, con cadenza trimestrale, i provvedimenti normativi che si intendono proporre. Ciò consentirà da un lato di programmare adeguatamente i vari adempimenti necessari per l'adozione del provvedimento in questione e dall'altro, ove necessario, di svolgere quelle opportune azioni di indirizzo politico e di coordinamento che la Costituzione affida al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tutto ciò nell'ovvio presupposto che ogni ulteriore priorità politica o esigenza di ordinata e responsabile gestione dell'azione di Governo è e resta nella piena disponibilità di ciascun Ministro.

Roma, 4 febbraio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 185

ALLEGATO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

PROVVEDIMENTO PROPOSTO							
titolo e tipologia (*)							
d.d.l. cost.	d.d.l. ord.	decreto-legge	d.lgs.	d.P.R.	d.P.C.M.	d.m.	altro

(*) barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO		
già inserito nella griglia programmatica (indicare il n.)	nuovo	
	descrizione	G.M./G.S. e macro-area di riferimento (**)

(**) G.M. = Grande Missione ; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO					
primarie			secondarie		
tipo	data	numero	tipo	data	numero

STANZIAMENTI DI BILANCIO							
e.f. 2003		e.f. 2004		e.f. 2005		event. oneri a regime	
cap. (***)	importo	cap. (***)	importo	cap. (***)	importo	cap. (***)	importo

(***) Indicare se si tratta di fondi in conto competenza (C) ovvero in conto residui (R)

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI		
tipo	contenuto	scadenza

03A03719

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2003.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «L'Isola del tesoro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'Isola del tesoro» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 5 marzo 2003 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «L'Isola del tesoro».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto e l'immagine di una spiaggia disseminata di forzieri e tesori. In alto a destra, sotto la denominazione della lotteria, si trova un'area, ricoperta di vernice asportabile, contraddistinta dalle scritte «Numeri fortunati» e «Mappa». Su tutta la facciata del biglietto, in ordine sparso, vi sono otto rettangoli, anch'essi ricoperti di vernice asportabile, delimitati da linee nere e contraddistinti dalla scritta «Tesoro». Nella parte inferiore del lato sinistro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; nella parte inferiore destra del biglietto sono, inoltre, presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello più grande con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello più piccolo, contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene i codici di validazione per i rivenditori.

Nella parte posteriore del biglietto è riportato sinteticamente il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 1,50.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area recante le scritte «Numeri fortunati» e «Mappa»; quindi grattare, ad una ad una, le otto aree rettangolari delimitate da linee nere ed il «Tesoro» corrispondente. Se in una delle otto aree «Tesoro» si trova un numero uguale ad uno dei due «Numeri fortunati» trovati sotto la «Mappa», si vince un premio di pari importo a quello rinvenuto sotto la stessa area «Tesoro».

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 25.860.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

1ª categoria: n. 4 premi di € 250.000,00;
2ª categoria: n. 4 premi di € 25.000,00;
3ª categoria: n. 160 premi di € 5.000,00;
4ª categoria: n. 600 premi di € 1.000,00;
5ª categoria: n. 80.000 premi di € 50,00;
6ª categoria: n. 160.000 premi di € 10,00;
7ª categoria: n. 3.200.000 premi di € 3,00;
8ª categoria: n. 4.080.000 premi di € 2,00.

Art. 6.

Il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei premi di 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria anche dopo il predetto termine, ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 febbraio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 65

03A03420

DECRETO 11 marzo 2003.

Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Considerato che i soggetti indicati nella graduatoria delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni e che tale comunicazione di aggiudicazione è stata effettuata alla Bingomania Srl (plico 477, provincia di Benevento) con lettera del 26 febbraio 2002, ricevuta il 2 marzo 2002, alla Coop. Service Srl (plico 927, provincia di Firenze) con lettera del 20 marzo 2002, ricevuta il 25 marzo 2002, alla Fapa Srl (plico 797, provincia di Chieti) con lettera del 26 febbraio 2002, ricevuta il 4 marzo 2002, alla Italiana bingo Srl (plico 759, provincia di Vibo Valentia) con lettera del 19 febbraio 2002, ricevuta il 1º marzo 2002, alla Marfi Entertainment (plico 1107, provincia di Milano) con lettera del 26 febbraio 2002, ricevuta il 2 marzo 2002, alla Playcom Srl (plico 421, provincia di Taranto) con lettera del 20 marzo 2002, ricevuta il 20 aprile 2002, alla RTI Coop. Tempo Libero Bingoo! Scrl (plico 461, provincia di Bologna) con lettera del 26 febbraio 2002, ricevuta il 4 marzo 2002;

Considerato che le predette Società, non avendo richiesto, entro la scadenza dei termini di cui sopra, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo, sono decadute dall'assegnazione delle concessioni stesse, ai sensi e per gli effetti della citata disciplina vigente in materia e che, pertanto, occorre procedere all'assegnazione delle concessioni agli eventuali concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli;

Visti gli atti istruttori e le note con le quali è stato comunicato a ciascuna delle predette Società, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza per i suesposti motivi, e che le Società stesse non sono intervenute in tale procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, per i motivi descritti in premessa, non avendo richiesto, entro la scadenza dei termini stabiliti, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione, delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del Bingo di cui sono risultati assegnatari, sono decaduti dalle graduatorie provinciali delle concessioni del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Benevento	477	Bingomania Srl	Torrecuso
Firenze	927	Coop. Service Srl	Firenze
Chieti	797	Fapa Srl	San Giovanni Teatino
Vibo Valentia	759	Italiana bingo Srl	Vibo Valentia
Milano	1107	Marfi Entertainment	Milano
Taranto	421	Playcom Srl	Taranto
Bologna	461	RTI Coop. Tempo Libero Bingoo! S.c.r.l.	Bologna

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che risultano assegnatari delle concessioni in luogo dei soggetti indicati al comma 1, in quanto collocati, nelle rispettive graduatorie provinciali, nelle posizioni progressivamente più favorevoli:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Benevento	755	RTI Omnia Trans Srl - Sgai Srl	Benevento
Chieti	103	Soc. S. And G. Di Sabrina Tartaglia	Chieti
Taranto	11	Bingomania di Ranaldo Carmela	Ginosa
Bologna	1265	Bintegral Srl	Bologna

3. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nel comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla Commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli istanti tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia degli assegnatari per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di rinunce espresse si procederà all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli.

Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i vincitori dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

5. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 11 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

03A03156

DETERMINAZIONE 17 marzo 2003.

Fissazione di modalità per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti. (Determinazione n. 2003/14054/COA/CTL).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto il testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ed in particolare il comma 4 che prevede la fissazione di modalità per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti;

Ritenuta la necessità di provvedere all'individuazione delle predette modalità;

Determina:

1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente, in cui è parte l'Amministrazione dei monopoli di Stato, è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda in carta libera, secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante della presente determinazione. Detta domanda può essere presentata mediante consegna diretta ovvero mediante spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Ispettorato dei monopoli che ha emesso l'atto impugnato.

2. Il modello è disponibile presso gli Ispettorati dei monopoli di Stato.

3. Alla domanda deve essere allegata copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata. Deve essere altresì allegata copia degli attestati di versamento delle somme eventualmente dovute per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il direttore generale: TINO

Modello di domanda

All'Ispettorato dei monopoli di Stato (1)

Il/la sottoscritt... ....
nat... a .... il .../.../....... residente in .... via/piazza .... n. ....
c.a.p. .... cod. fiscale ....
rappresentata da (3) ....
cod. fiscale .... residente in ....
via/piazza .... n. ...... c.a.p. ....
con la presente chiede la definizione della lite fiscale pendente presso (4) ....
tipo di atto impugnato (5) ....
estremi atto impugnato (6) ....
data di notifica all'ufficio del ricorso o dell'atto di citazione (7) ....
.... R.G.R/R.G.A. (8) ....
numero ricevuta (9) .... valore della lite (10) € ....

importo dovuto per la definizione della lite (11) € ....

importo versato in pendenza di giudizio (12) € ....

importo versato in sede di definizione (13) € ....
numero rate (14) /..../..../

Data, ...

Firma ....

Note per la compilazione:

1) indicare la sede dell'ufficio destinatario della domanda ossia quello che ha emesso l'atto impugnato;

2) indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;

3) compilare solo se il soggetto che presenta la domanda è diverso da quello che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (es. rappresentante legale);

4) indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intenda definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia, l'organo giurisdizionale che l'ha emanata;

5) specificare il tipo di provvedimento contro cui è proposto il giudizio pendente;

6) indicare il numero di protocollo e data;

7) indicare la data di notifica all'ufficio dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

8) indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo è facoltativa;

9) indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa;

10) il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo;

11) per le liti di valore fino a 2.000 euro: 150 euro; per le liti di importo superiore a 2.000 euro: 10%, 30% o 50%, a seconda dello stato della causa; si ricorda che i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea devono essere versati per intero;

12) indicare la somma dei tributi, interessi e sanzioni pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Occorre allegare in copia gli attestati dei versamenti eseguiti. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;

13) indicare l'importo versato per la definizione. In caso di pagamento rateale, che non può comunque riguardare le citate risorse proprie dell'U.E., indicare l'importo della prima rata versata. Va allegata copia dell'attestato di versamento. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;

14) da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto.

03A03847

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 febbraio 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Edil Tanzi Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata» in sigla (Edil Tanzi Picc. Scarl.), in San Donato Val di Comino e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Edil Tanzi Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata» in sigla (Edil Tanzi Picc. Scarl.), con sede in San Donato Val di Comino (Frosinone), (codice fiscale n. 01578790600), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Enrico Menenti, nato ad Anagni (Frosinone) il 27 luglio 1960, domiciliato in Frosinone, via Adige, n. 41, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A03846

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 marzo 2003.

Modifiche alle agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio, per corsi di dottorato di ricerca.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto il D.D. n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2003, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Rilevata la necessità di apportare specifiche modificazioni in ordine alle agevolazioni già concesse per più soggetti di cui al primo elenco allegato al predetto decreto dirigenziale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'agevolazione per i seguenti soggetti già ricompresi nell'elenco allegato al decreto dirigenziale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003, è così modificata:

Nr. Pro	Data Ric	Cod. fisc. / P.Iva	Impresa	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. Spesa	Cred. Imposta
1315	01/03/02	02114060920	Centro di medicina fisica e riabilitativa S.a.s.	CA	Quartu S. Elena	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
1419	01/03/02	01632150791	Oleificio mediterraneo S.a.s.	KR	Cotronei	Nr. Contratto 1	150.000,00	0
1427	01/03/02	02424510796	Ekobit S.r.l.	KR	Crotone	Nr. Contratto 1	148.500,00	0
1437	01/03/02	02431550793	Eurika S.r.l.	KR	Crotone	Nr. Contratto 1	150.000,00	0
1496	04/03/02	00173950288	Co.Ge.Pro. S.r.l.	PD	Este	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
1502	04/03/02	02200450274	Datapiano S.r.l.	VE	S. Donà di Piave	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
1535	04/03/02	00764900262	Power Control Systems S.p.A.	TV	S. Vendemiano	Nr. Assunzioni 2	10.329,14	41.316,56
1749	06/03/02	00181540923	Sarda Acque Minerali S.p.A.	CA	Selargius	Nr. Assunzioni 3	15.493,71	61.974,84
1764	06/03/02	03134010879	Imetel S.r.l.	CT	Misterbianco	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
1800	07/03/02	00164090540	Rapanelli Fioravante S.p.A.	PG	Foligno	Nr. Contratto 1	0	43.125,00
1988	15/03/02	00663660439	Nuova Simonelli S.r.l.	MC	Belforte del Chienti	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
2071	19/03/02	00103470449	Volplast di Volpi Mario	AP	Ascoli Piceno	Nr. Assunzioni 2	10.329,14	41.316,56
2073	19/03/02	01214540559	Trust Italia S.p.A.	TR	Terni	Nr. Assunzioni 2	10.329,14	41.316,56
2141	22/03/02	00742360555	Telor S.r.l.	TR	Baschi	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
2185	26/03/02	00265400556	Elle Erre S.r.l.	PG	Marsciano	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
2575	04/04/02	01819420900	Certilab S.a.s. di Tonino Cadinu	SS	Sassari	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
3781	19/04/02	02590830549	Proman S.r.l.	PG	Corciano	Nr. Assunzioni 2	10.329,14	41.316,56
4785	15/05/02	02442590283	Sapori Antichi S.r.l.	PD	Monselice	Nr. Contratto 1	51.645,69	0
5135	20/05/02	01090860766	Eurotubi Europa S.r.l.	MI	Milano	Nr. Contratto 1	0	6.197,50
5229	21/05/02	00860960012	Fratelli Manfredi S.p.A.	TO	S. Secondo di Pinerolo	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
5786/C	07/06/02	06751770014	D. Ulrich S.p.A.	TO	Torino	Nr. Contratti 2	0	4.566,86
5828	12/06/02	01943780740	Tech-Pro S.r.l.	BR	Ostuni	Nr. Assunzione 1	5.164,57	20.658,28
6144	27/06/02	01032650077	Balzano Industrie S.r.l.	AO	Verrès	Nr. Contratto 1	0	206.500,00
6235	02/07/02	01282030244	Metallurgica Siderforge S.r.l.	TO	Busano Canavese	Nr. Contratto 1	0	142.500,00
6236	02/07/02	00476730361	Willy Italiana di Carnevali & Diacci S.n.c.	MO	Carpi	Nr. Contratto 1	0	142.000,00

2. Restano ferme le ulteriori disposizioni del richiamato Decreto direttoriale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Il presente decreto, con riferimento ai soggetti beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e del relativo importo, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 17 marzo 2003

Il dirigente: COBIS

03A03845

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 novembre 2002.

Rifinanziamento al programma tetti fotovoltaici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante «disposizioni per lo sviluppo e qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale», che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Visto il Libro bianco della Commissione europea sulle fonti energetiche rinnovabili, del 26 novembre 1997, che prevede il raggiungimento di una quota delle rinnovabili nel consumo energetico europeo pari al 12%;

Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione del Protocollo di Kyoto;

Visto il Libro bianco del Governo italiano del 6 agosto 1999 che individua e stima, per la tecnologia fotovoltaica, uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere, al 2008-2012, ad una potenza di picco installata di circa 300 MW;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, e, in particolare, l'art. 10 con il quale sono state dettate norme di agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro, l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza elettrica non superiore a 20 kW, connessi alla rete di distribuzione;

Visto il D.D. n. 99/2000/SIAR, così come modificato dal D.D. n. 106/2001/SIAR che ha definito ed avviato il programma «Tetti fotovoltaici», suddiviso in due sottoprogrammi e finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp, collegati alla rete elettrica di distribuzione di bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie;

Visto l'atto integrativo del 20 febbraio 2001 all'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, con il quale si affida all'ENEA stesso il coordinamento e lo svolgimento delle attività tecniche e scientifiche necessarie per il buon esito del Programma «Tetti fotovoltaici»;

Visto che con D.D. n. 99/2000/SIAR si è impegnata la somma di lire 62.500 milioni, ad utilizzo delle disponibilità previste dal capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4, di cui lire 20.000 milioni destinati al finanziamento del sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici (Titolo I);

Considerato che, a seguito del bando reso esecutivo con D.D. n. 141B/2001/SIAR/DEC, attuativo di tale sottoprogramma sono pervenuti al Ministero dell'ambiente cinquecentottantotto progetti per un finanziamento complessivo pari a circa lire 69.000 milioni a fronte dei 20.000 milioni di lire disponibili;

Considerato che, a seguito dell'esame da parte della Commissione tecnica istituita con D.D. n. 213/2001/SIAR, sono stati ritenuti idonei, e pertanto ammissibili al finanziamento pubblico quattrocentocinquantatrè progetti dei cinquecentottantotto pervenuti e che i primi centocinquantacinque hanno impegnato tutte le risorse disponibili, per cui sono rimasti esclusi dal finanziamento i restanti trecentootto progetti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 maggio 2001, prot. GAB/DEC/ 089/2001, con il quale sono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse per l'esercizio finanziario 2002 pari a lire 40.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili per produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico;

Visti i verbali della Commissione tecnica riunita per la valutazione delle domande;

Viste le lettere con le quali il Ministero dell'ambiente ha chiesto alle regioni di manifestare la loro disponibilità a cofinanziare, nella misura pari al 50%, la realizzazione dei progetti, di loro pertinenza, valutati ammissibili ma esclusi dal finanziamento per esaurimento fondi;

Viste le comunicazioni di adesione delle regioni:

Abruzzo dell'11 dicembre 2001, prot. n. 11293 del 28 dicembre 2001;

Basilicata del 10 maggio 2002, prot. n. 4317;

Calabria del 7 settembre 2001, prot. n. 8088 del 19 settembre 2001;

Campania del 10 settembre 2001, prot. n. 8108 del 19 settembre 2001;

Emilia-Romagna del 12 dicembre 2001, prot. n. 11034 del 18 dicembre 2001;

Friuli-Venezia Giulia del 3 settembre 2001, prot. n. 7884 dell'11 settembre 2001;

Lazio del 7 settembre 2001, prot. n. 8063 del 18 settembre 2001;

Liguria del 18 settembre 2001, prot. n. 8193 del 24 settembre 2001;

Lombardia del 14 settembre 2001, prot. n. 8177 del 21 settembre 2001;

Molise del 7 settembre 2001, prot. n. 8065 del 18 settembre 2001;

Piemonte del 12 settembre 2001, prot. n. 7908 del 12 settembre 2001;

Puglia del 10 settembre 2001, prot. n. 7850 del 10 settembre 2001;

Sardegna del 10 settembre 2001, prot. n. 8175 del 21 settembre 2001;

Sicilia del 15 ottobre 2001, prot. n. 9279 del 26 ottobre 2001;

Toscana del 27 agosto 2001, prot. n. 7694 del 3 settembre 2001;

Valle d'Aosta del 4 settembre 2001, prot. n. 8064 del 18 settembre 2001;

Veneto dell'11 settembre 2001, prot. n. 7976 del 14 settembre 2001;

e della provincia autonoma di Bolzano del 18 settembre 2001, prot. n. 8241 del 25 settembre 2001, di impegno a finanziare al 50% i progetti presentati dalle proprie amministrazioni locali, esclusi dal primo finanziamento per esaurimento fondi e valutati ammissibili dalla Commissione tecnica;

Considerato l'interesse di questo Ministero a cofinanziare tutti i progetti valutati ammissibili dalla Commissione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Rifinanziamento programma «Tetti fotovoltaici»

Il presente decreto apporta nuove risorse finanziarie al primo sottoprogramma «Tetti fotovoltaici», avviato dal D.D. n. 99/SIAR/2000, modificato con D.D. n. 106/SIAR/2001, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione.

Art. 2.

Soggetti destinatari dei finanziamenti

Destinatarie del finanziamento sono le regioni e le province autonome elencate nel prospetto allegato (allegato 1) che hanno comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la disponibilità a cofinanziare al 50% i progetti presentati da enti locali insistenti nel proprio territorio, a seguito del bando reso esecutivo con D.D. n. 141b/2001/SIAR/DEC, valutati ammissibili dalla Commissione tecnica ma esclusi dal contributo previsto dal D.D. n. 99/SIAR/2000 e 106/SIAR/2001 per esaurimento fondi (allegato 2).

Art. 3.

Entità dei finanziamenti pubblici

Alle regioni e province autonome che hanno aderito al programma di rifinanziamento, vengono assegnate risorse finanziarie come indicato nel prospetto allegato, per garantire la quota nazionale relativa al cofinanziamento nella misura massima del 75% del costo di installazione degli impianti fotovoltaici i cui progetti sono stati presentati nell'ambito del bando reso esecutivo dal D.D. n. 141b/2001/SIAR/DEC e valutati tecnicamente ammissibili dalla Commissione tecnica (allegato 2).

Le regioni e province autonome assicurano il cofinanziamento dei medesimi impianti con una quota pari a quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per ogni impianto.

Art. 4.

Assunzione di impegno

Per il finanziamento del programma di cui al precedente art. 3, vengono impegnati € 9.553.310,24 a valere sulle risorse finanziarie iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale), capitolo 7082, per il corrente esercizio finanziario, assegnate con decreto ministeriale del 3 maggio 2001, n. GAB/DEC/089/2001 al direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali.

Art. 5.

Modalità di erogazione

Le risorse di cui al precedente art. 4 saranno trasferite alle regioni e province autonome, per una quota pari all'85%, a seguito di comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, della delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento alla stessa spettante.

La restante quota del 15% sarà trasferita a seguito di rendicontazione, da parte delle regioni, del programma di finanziamento.

Con successivo decreto saranno definite le modalità di rendicontazione.

Art. 6.

Monitoraggio

Ai fini dell'analisi delle prestazioni degli impianti realizzati, i soggetti beneficiari provvederanno a rilevare su base annuale i dati relativi all'energia prodotta e alle ore di funzionamento (specifica tecnica allegata al bando reso esecutivo con D.D. n. 141B/2001/SIAR/DEC) e a trasmetterli all'ENEA che effettuerà la raccolta ed elaborazione dei dati.

Tali attività saranno finanziate a valere sulle risorse disponibili dall'accordo di programma Ministero ambiente - ENEA di cui alle premesse e sulle eventuali economie rilevate a consuntivo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 novembre 2002

Il dirigente generale: AGRICOLA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 322

ALLEGATO 1

RIFINANZIAMENTO PROGRAMMA TETTI FOTOVOLTAICI (D.D.106/2001). RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI	
REGIONE	IMPORTO IN EURO
ABRUZZO	216.720,82
BASILICATA	442.283,37
CALABRIA	1.329.186,43
CAMPANIA	1.441.888,29
EMILIA ROMAGNA	666.536,70
FRIULI	238.406,84
LAZIO	815.399,72
LIGURIA	454.897,83
LOMBARDIA	292.265,55
MOLISE	54.227,98
PIEMONTE	114.018,19
PUGLIA	1.059.426,10
SARDEGNA	219.380,56
SICILIA	424.690,28
TOSCANA	756.655,85
VALLE D'AOSTA	29.388,98
VENETO	951.367,86
PROV. BOLZANO	46.568,92
TOTALE	9.553.310,24

ALLEGATO 2

ABRUZZO			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Comune de L'Aquila	Scuola materna "Preturo"	2,5	€ 15.008,24
Comune de L'Aquila	Scuola elementare "Paganica"	5	€ 30.021,64
Comune de L'Aquila	Scuola materna "Paganica"	2,5	€ 15.008,24
Comune de L'Aquila	Scuola media "Mazzini"	5	€ 30.021,64
Comune di Brittoli	Edificio Parco Nazionale	3	€ 18.014,02
Provincia di Chieti	Scuola "E. Mattei"	20	€ 108.455,95
Provincia di Chieti	Scuola "L. Acciaiuoli"	20	€ 108.455,95
Provincia di Chieti	Scuola "L. da Vinci"	20	€ 108.455,95
TOTALE		78	€ 433.441,63

BASILICATA			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Comune di Teana	Sede municipale	4	€ 24.015,25
Provincia di Potenza	Scuola Via Scotellaro Lauzio (PZ)	20	€ 108.455,95
Provincia di Potenza	Scuola Via Monticchio Lauria (PZ)	20	€ 108.455,95
Provincia di Potenza	Scuola Via Sabbioneta - Potenza	20	€ 108.455,95
Provincia di Potenza	Scuola Via Orva Pilata - Moliterno	20	€ 108.455,95
Provincia di Potenza	Scuola C/da Rotalupo Senise (PZ)	20	€ 108.455,95
Provincia di Potenza	Museo provinciale Via Ciccotti	20	€ 108.455,95
Provincia di Potenza	Biblioteca Rione Betlemme	20	€ 108.455,95
Comune di Chiaromonte	Scuola Via A. Spaltro	5,72	€ 33.786,61
Comune di Chiaromonte	Scuola Via A. Spaltro	5,72	€ 33.786,61
Comune di Chiaromonte	Casa comunale via G. di Giura	5,72	€ 33.786,61
TOTALE		161,16	€ 884.566,73

CALABRIA			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Provincia di Catanzaro	Scuola "Pacioli"	20	€ 108.455,95
Provincia di Catanzaro	Scuola via De Gasperi	20	€ 108.455,95
Provincia di Catanzaro	Scuola "Einaudi"	20	€ 108.455,95
Università della Calabria	Edificio Universitario Cosenza	20	€ 108.455,95
Comune di Alessandria	Casa comunale via S. Lorenzo	5,72	€ 33.786,61
Comune di Alessandria	Casa comunale via S. Lorenzo	5,72	€ 33.786,61
Comune di Plataci	Edificio scolastico Via Umberto	5,72	€ 33.786,61
Comune di Santa Domenica	Scuola Via Mazzini	5,72	€ 33.786,61
Comune di Santa Domenica	Scuola Via Mazzini	5,72	€ 33.786,61
Comune di Verbicaro	Scuola via Molinella	4,4	€ 26.416,77
Comune di Verbicaro	Scuola Via Traversa Mancini	14,85	€ 81.527,89
Provincia di Cosenza	Scuola "Telesio"	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola Cetraro Marina (CS)	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola c. da Torre Alta Inferiore (CS)	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola "Scorza"	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola "Pezzullo"	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola c. da Cozzo Giaiedino (CS)	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola via Nazionale Rossano (CS)	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola via Archi Ciaccio (CS)	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola Acri (CS)	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Cosenza	Scuola Via Pompilia (CS)	19,8	€ 107.412,71
Comune di Buonvicino	Edificio Municipale	5,6	€ 33.156,53
Comune di Cosenza	Palazzo Municipale P.zza De Bruzi	19,8	€ 107.412,71
Comune di Cosenza	Palazzo Ferrari	19,8	€ 107.412,71
Comune di Cosenza	Scuola Via G. De Rada	19,8	€ 107.412,71
Comune di Condofuri	Scuola elementare via Chiesa	7	€ 40.479,89
Comune di Condofuri	Scuola media via Peripoli	7	€ 40.479,89

Comune di Condofuri	Scuola "S. Carlo"	2	€ 12.007,62
Comune di Crotone	Cimitero	19,8	€ 107.412,71
Comune di Crotone	Scuola "Montessori"	19,8	€ 107.412,71
Comune di Frascineto	Sede municipale Via Roma	19,8	€ 107.412,71
Comune di San Sosti	Scuola via Nazionale Vico, 7	4,4	€ 21.416,17
Comune di San Sosti	Uffici L.go Sacramento	14,85	€ 81.527,89
TOTALE		485,5	€ 2.658.372,86

CAMPANIA			
Proponente	**Luogo d'installazione**	**Potenza kW**	**Contributo pubblico (Ministero + Regione)**
Comune di Laurito	Casanatura via Provinciale	2,92	€ 17.533,71
Comune di Laurito	Centro Multimediale via Provinciale	3	€ 17.497,56
Comune di Laurito	Scuola via Provinciale	6	€ 35.248,18
Provincia di Avellino	Scuola "O. D'Agostino"	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola "Capone"	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola "Meucci"	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola via Melito Solofra	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola "Giorgi"	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola "G. Dorso"	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola "Maffucci"	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola via P. Barba Avella	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola via Roma Mirabella Eclano	20	€ 108.455,95
Provincia di Avellino	Scuola "Torino"	20	€ 108.455,95
Consorzio Trasporti Pubblici (Na)	Deposito C.so S.D'Amato Rofrano	19,8	€ 107.412,71
Consorzio Trasporti Pubblici (Na)	Deposito Officina via Appia Teverola	19,8	€ 107.412,71
Comune di Benevento	Scuola "Bosco Lucarelli"	20	€ 108.455,95
Comune di Benevento	Scuola "Grimoaldo"	20	€ 108.455,95
Comune di Benevento	Scuola "Silvio Pellico"	20	€ 108.455,95
Comune di Benevento	Scuola "Pietà"	20	€ 108.455,95
Comune di Benevento	Scuola "S. Modesto"	20	€ 108.455,95
Comune di Benevento	Scuola "Capodimonte"	20	€ 108.455,95
Comune di Benevento	Scuola "Pascoli"	20	€ 108.455,95
Comune di Benevento	Scuola "Mazzini"	20	€ 108.455,95
Comune di Rofrano	Scuola "Don Lettieri"	5	€ 30.021,64
Comune di Salerno	Scuola "Matteo Mari"	19,8	€ 107.412,71
Azienda Mobilità Trasporti Urbani	Autorimessa via S. Colomba Benevento	3,08	€ 18.494,32
Azienda Mobilità Trasporti Urbani	Deposito officina via del Pomerio	19,8	€ 107.412,71
Comune di Avellino	Palasport "Del Mauro"	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Napoli	Scuola "Doria"	19,2	€ 104.272,65
Provincia di Napoli	Scuola "Rosmini"	10,4	€ 58.256,34
Provincia di Napoli	Scuola "Cavalcanti"	11,2	€ 62.439,64
Comune di Avella	Uffici comunali P.zza Municipio	9	€ 50.741,89
TOTALE		528,8	€ 2.883.776,58

EMILIA ROMAGNA			
Proponente	**Luogo d'installazione**	**Potenza kW**	**Contributo pubblico (Ministero + Regione)**
Provincia di Ferrara	Edificio Corso Isonzo, 107 Ferrara	10	€ 56.164,69
Provincia di Ferrara	Scuola "Copernico"	10	€ 56.164,69
Consorzio del Taro	Tettoia Parco Naturale	5	€ 30.021,64
Comune di Salsomaggiore T.	Centro visite Parco Naturale	3	€ 18.014,02
Provincia di Ravenna	Scuola "Manfredi"	3	€ 18.014,02
Provincia di Ravenna	Scuola "N. Baldini"	3	€ 18.014,02
Provincia di Ravenna	Scuola "E. Mattei"	3	€ 18.014,02
Provincia di Ravenna	Scuola "L. Perdisa"	3	€ 18.014,02
Provincia di Ravenna	Scuola "C. Morigia"	3	€ 18.014,02
Soc. Energia Ambiente Bologna	Palazzine uffici Via del Frullo, 105	17,28	€ 94.232,73
Provincia di Parma	Aula did. Oasi Faunistica Monte Fuso	5	€ 30.021,64
Provincia di Parma	Palazzo "Giordani"	19,8	€ 107.412,71
Provincia di Parma	Scuola "L. da Vinci"	19,8	€ 107.412,71
Comune di Modena	Scuola "P. da Palestrina"	1,96	€ 11.770,05
Comune di Modena	Scuola "G. Rodari"	1,96	€ 11.770,05
Comune di Modena	Scuola "Saliceta Panaro"	1,96	€ 11.770,05

Comune di Piacenza	Scuola "I. Calvino"	5	€ 30.021,64
Provincia di Reggio Emilia	Scuola "Nobili"	20	€ 108.455,95
Comune di Ferrara	Scuola "Aquilone"	5	€ 30.021,64
Comune di Ferrara	Scuola "Doro"	5	€ 30.021,64
Provincia di Piacenza	Centro ricerca Loc. Morfasso	15	€ 82.312,90
Provincia di Piacenza	Servizi per l'Appennino Loc. Morfasso	15	€ 82.312,90
Provincia di Piacenza	Scuola Via Boiardi Fiorenzuola	9,9	€ 55.643,07
Provincia di Modena	Scuola "Don Magnani"	1,96	€ 11.770,05
Provincia di Modena	Scuola "Primo Levi"	10,08	€ 56.583,02
Provincia di Modena	Scuola "Fanti"	1,96	€ 11.770,05
Provincia di Modena	Scuola "Barozzi"	1,96	€ 11.770,05
Provincia di Modena	Scuola "Corni"	1,96	€ 11.770,05
Provincia di Modena	Scuola "Ferrari"	1,96	€ 11.770,05
Provincia di Modena	Scuola "Galilei"	1,96	€ 11.770,05
Comune di Modena	Scuola "Carducci"	1,96	€ 11.770,05
Modena Energia Ambiente	Palazzina META	20	€ 108.455,95
Comune di Fiorano	Area sosta Via Rio Salse II	2	€ 12.007,62
Comune di Fiorano	Centro visite Via Rio Salse II	3	€ 18.014,02
Università di Ferrara	Dipartimento di Fisica	2	€ 12.007,62
TOTALE		236,46	€ 1.333.073,40

FRIULI VENEZIA GIULIA			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Università di Trieste	Dipartimento Ingegneria	20	€ 108.455,95
Università di Udine	Complesso universitario	18,48	€ 100.507,68
Elettra Sincrotone di Trieste	Edificio S.S. 14 km 193,5 Basovizze	20	€ 108.455,95
Comune di Trieste	Edificio Largo Granatieri, 2	20	€ 108.455,95
Consorzio Sviluppo Industriale UD	Sede via Pradamano, 2 - Udine	9	€ 50.938,14
TOTALE		87,48	€ 476.813,67

LAZIO			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Comune di Nemi	Scuola materna "Nemi"	10,8	€ 67.396,63
Comune di Roma	Scuola "Rousseau"	13,36	€ 73.734,55
Comune di Roma	Scuola "Saxa Rubra"	13,36	€ 73.734,55
Comune di Roma	Scuola "Guttuso"	20	€ 108.455,95
Comune di Roma	Scuola "Spinaceto"	20	€ 108.455,95
Comune di Roma	Scuola "Cuoco"	20	€ 108.455,95
Comune di Roma	Mercato rionale via Benedetti	18,32	€ 99.671,02
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1,5	€ 9.007,01
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1,5	€ 9.007,01
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1,5	€ 9.007,01
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	5	€ 30.021,64
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Civile abitazione via Vicopisano, 81	1	€ 6.006,39
Comune di Roma	Asilo Viale Vega Ostia	7,25	€ 41.786,53
Comune di Roma	Pensilina	18,5	€ 100.507,68
Provincia di Viterbo	Scuola "Savi"	20	€ 108.455,95
Provincia di Roma	Scuola "Baffi"	10,1	€ 56.686,31
Provincia di Roma	Scuola "Luzzatti"	3,6	€ 21.613,72
Provincia di Roma	Scuola "Sisto V"	1	€ 6.006,39
Provincia di Roma	Scuola "Pascal"	13	€ 71.854,65
Provincia di Roma	Scuola "Pasteur"	1	€ 6.006,39
Provincia di Roma	Scuola "Cattaneo"	1	€ 6.006,39

Comune di Caprarola	Autostello ACI	6,5	€ 38.011,23
Comune di Viterbo	Scuola "Carmine"	15,8	€ 86.702,78
Comune di Viterbo	Sede Comunale via I. Garbini, 84	19,8	€ 107.412,71
Comune di Viterbo	Scuola "Egidi"	11,88	€ 65.998,03
Comune di Moricone	Edificio via Stanislao Aureli	5	€ 30.021,64
Comune di Moricone	Edificio via Stanislao Aureli	5	€ 30.021,64
Comune di Sabaudia	Palazzo comunale	18,9	€ 102.702,62
TOTALE		292,67	€ 1.630.799,44

LIGURIA			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Comune di Genova	Scuola "Mazzini"	20	€ 108.455,95
Comune di Genova	Scuola "Garibaldi"	20	€ 108.455,95
Comune di Genova	Scuola "Barrili"	20	€ 108.455,95
Comune di Genova	Scuola "Pascoli"	20	€ 108.455,95
Provincia di Genova	Scuola via Briscata, 4	20	€ 108.455,95
Provincia di Genova	Scuola via della Chiusa, 29	20	€ 108.455,95
Provincia di Genova	Uffici via G. Maggio (GE)	20	€ 108.455,95
Comune di La Spezia	Scuola "2 giugno"	18,48	€ 150.604,00
TOTALE		158,48	€ 909.795,65

LOMBARDIA			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Provincia di Sondrio	Convitto Nazionale	20	€ 108.455,95
ASM Pavia	Edificio via Donegani, 21	19,8	€ 107.412,71
Comune di Sondrio	Piscina comunale	17,28	€ 94.232,73
Provincia di Lodi	Scuola "Novello"	20	€ 108.455,95
Provincia di Cremona	Scuola "Ala Cimino"	3,64	€ 21.856,46
Provincia di Cremona	Tettoia-voliera Centro visite	2,64	€ 15.850,06
Comune di Rodigo	Centro sportivo	20	€ 108.455,95
Comune di Pavia	Edificio via Folperti	3,3	€ 19.811,29
TOTALE		106,66	€ 584.531,10

MOLISE			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Università del Molise	Facoltà di Economia	20	€ 108.455,95
TOTALE		20	€ 108.455,95

PIEMONTE			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
AMIAT Torino	Stabilimento	19,8	€ 107.412,71
Comune di Vercelli	Edificio via Donzetti	19,8	€ 107.412,71
Politecnico di Torino	Sede	1,1	€ 6.605,48
Politecnico di Torino	Dipartimento di Energia	1,1	€ 6.605,48
TOTALE		41,8	€ 228.036,38

PUGLIA			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Università di Bari	Laboratori	19,2	€ 104.272,65
Comune di Brindisi	Edificio P.zza Matteotti	20	€ 108.455,95
Università di Foggia	Facoltà di agraria	19,8	€ 107.412,71
Comune di Foggia	Edificio AMGAS	20	€ 108.455,95
Comune di Foggia	Municipio	20	€ 108.455,95

Comune di Foggia	Scuola "D. Alighieri"	19	€ 103.229,40
Comune di Foggia	Scuola "Bovio"	19	€ 103.229,40
Comune di Foggia	Scuola "Camporeale"	19	€ 103.229,40
Comune di Foggia	Scuola "Catalano"	20	€ 108.455,95
Comune di Foggia	Scuola "De Amicis"	17	€ 92.771,15
Comune di Foggia	Scuola "De Sanctis"	6,7	€ 38.909,86
Comune di Foggia	Scuola "Foscolo"	20	€ 108.455,95
Comune di Foggia	Scuola "Martucci"	20	€ 108.455,95
Comune di Foggia	Scuola "Montessori"	20	€ 108.455,95
Comune di Foggia	Scuola "Moscati"	8,6	€ 48.846,49
Comune di Foggia	Scuola "Murialdo"	19	€ 103.229,40
Comune di Foggia	Scuola "Pio XII"	20	€ 108.455,95
Comune di Foggia	Scuola "San G. Bosco"	17	€ 92.771,15
Comune di Foggia	Scuola "Tempesta"	8,6	€ 48.846,49
Comune di Foggia	Tribunale	19	€ 103.229,40
Comune di Foggia	Università	17	€ 92.771,15
Sviluppo Ind. Serv. Reali Imprese	Uffici zona ex punto franco - BRINDISI	20	€ 108.455,95
TOTALE		388,9	€ 2.118.852,20

SARDEGNA			
Proponente	**Luogo d'installazione**	**Potenza kW**	**Contributo pubblico (Ministero + Regione)**
Provincia di Cagliari	Edificio Via Cadello	20	€ 108.455,95
Provincia di Cagliari	Casa cantoniera	3	€ 18.014,02
Provincia di Cagliari	Scuola "Meucci"	18,75	€ 101.917,60
Provincia di Cagliari	Scuola "Colli Vignarelli"	18,75	€ 101.917,60
Provincia di Nuoro	Scuola via Martiri della Libertà	20	€ 108.455,95
TOTALE		80,5	€ 438.761,12

SICILIA			
Proponente	**Luogo d'installazione**	**Potenza kW**	**Contributo pubblico (Ministero + Regione)**
Comune di Catania	Circolo did. "Coppola"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola "De Sanctis"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola media "Maiorana"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Da Feltre"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Don Milani"	18	€ 97.997,70
Comune di Catania	Scuola "De Roberto"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "G. Deledda"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola media "Recupero"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "N. Sauro"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Istituto "Monterosso"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola "Martoglio"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Montessori"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "N. Sauro"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola media "Pardo"	2,5	€ 15.008,24
Comune di Catania	Circolo did. "Corridoni"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Giuffrida"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "De Amicis"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Pestalozzi"	2,5	€ 15.008,24
Comune di Catania	Scuola "A. Vespucci"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Corridoni"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola media "Grassi"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Malerba"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Montessori"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Circolo did. "Caronda"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola madia "Parini"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Istituto "Brancati"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola "Dante Alighieri"	2,5	€ 15.008,24
Comune di Catania	Circolo did. "Capponi"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola "Giovanni XXIII"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola media "Ungaretti"	1,5	€ 9.007,01
Comune di Catania	Scuola m "G. Pascoli"	3,5	€ 21.014,63

Comune di Caltanissetta	Scuola elem. "Radice"	5,4	€ 32.113,29
Comune di Caltanissetta	Scuola media "Cordova"	14,4	€ 79.172,84
Comune di Mistretta	Depuratore C. da Lardizzi	11,25	€ 62.703,03
Comune di Mistretta	Scuola "Neviera"	15	€ 82.312,90
Comune di Mistretta	Scuola "Casmez"	7,8	€ 44.663,19
Provincia di Siracusa	Edificio Via Necropoli del Fusco	12,6	€ 69.763,00
Provincia di Siracusa	Sede ente via Malta, 106	5,4	€ 32.113,29
Comune di Galati Mamertino	Scuola "Ferrau"	8,5	€ 48.319,71
TOTALE		148,35	€ 849.380,56

TOSCANA			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Provincia di Firenze	Scuola "Russel"	20	€ 108.455,95
Provincia di Firenze	Scuola "Vasari"	20	€ 108.455,95
Provincia di Livorno	Scuola "Cappellini"	5,1	€ 30.543,26
Provincia di Livorno	Palestra "Gherardesca"	5,1	€ 30.543,26
Provincia di Livorno	Palestra "Enriques"	5,1	€ 30.543,26
Provincia di Livorno	Palestra "Don Milani"	5,1	€ 30.543,26
Provincia di Livorno	Palestra "Ceccherelli"	5,1	€ 30.543,26
Provincia di Livorno	Palestra"Einaudi"	5,1	€ 30.543,26
Provincia di Prato	Scuola "F. Datini"	19,8	€ 107.412,71
Comune di Grosseto	Uffici comunali	5	€ 30.021,64
Comune di Grosseto	Complesso immobiliare	5	€ 30.021,64
Comune di Grosseto	C.E.A.	5	€ 30.021,64
Università di Firenze	Aule facoltà di Scienze	20	€ 108.455,95
Comune di Arezzo	Uffici via Tagliamento, 3	19,8	€ 107.412,71
Comune di Massa	Scuola "Don Milani"	3	€ 18.014,02
Comune di Massa	Scuola "Bertagnini"	3	€ 18.014,02
Comune di Prato	Scuola "Meucci"	20	€ 108.455,95
Comune di Prato	Scuola "Bricchi"	20	€ 108.455,95
Comune di Prato	Scuola "Le Badie"	20	€ 108.455,95
Comune di Lucca	Scuola "L. Da Vinci"	9,6	€ 54.073,04
Comune di Lucca	Palazzetto dello sport	9,6	€ 54.073,04
Comune di Firenze	Scuola "Bechi"	4,62	€ 27.738,90
Comune di Firenze	Scuola "Botticelli"	4,62	€ 27.738,90
Comune di Firenze	Direzione Piazzale delle Cascine, 12	3,08	€ 18.494,32
Comune di Firenze	Scuola "Da Vinci"	13,86	€ 76.347,82
Comune di Firenze	Scuola "Papini"	4,62	€ 27.738,90
Comune di Firenze	Scuola "Kassel"	9,24	€ 52.193,13
TOTALE		270,44	€ 1.513.311,69

VALLE D'AOSTA			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Comune d'Aosta	Edificio Via Cesare Battisti	10,5	€ 58.777,96
TOTALE		10,5	€ 58.777,96

VENETO			
Proponente	Luogo d'installazione	Potenza kW	Contributo pubblico (Ministero + Regione)
Azienda Municipale Vicenza	Sede legale	8,1	€ 46.228,06
Comune di Vicenza	Scuola "Bortolan"	19,6	€ 106.364,30
Comune di Vicenza	Scuola "Ambrosoli"	19,6	€ 106.364,30
Azienda gest. edifici comunali	Cimitero S. Lucia	10	€ 56.164,69
Azienda gest. edifici comunali	Cimitero S. Massimo	10	€ 56.164,69
Provincia di Belluno	Scuola "Negrelli"	19,6	€ 106.364,30
Servizio enrgia elettrica	Edificio via Gattarossa,8 Verona	19,6	€ 106.364,30
Azienda multiservizi Verona	Isola ecologica Via CasariniS.Massimo	4	€ 24.015,25
Provincia di Venezia	Scuola "Primo Levi"	7,92	€ 45.288,11
Provincia di Rovigo	Scuola via A. De Gasperi Rovigo	10	€ 56.164,69

Provincia di Rovigo	Scuola via Aldo Moro Adria	5	€ 30.543,26
Provincia di Rovigo	Scuola Riviera S. Nicolò Polesine	5	€ 30.543,26
Comune di Pedavena	Palestra comunale via D. Alighieri	20	€ 108.455,95
Comune di Pedavena	Scuola "Ana Rech"	14,96	€ 82.101,15
Comune di Pedavena	Malga comunale "Case dei Boschi"	14,96	€ 82.101,15
Comune di Treviso	Ex scuola "Vittorio Veneto"	10	€ 56.164,69
Comune di Fiumane	Scuola "Lorenzi"	8,58	€ 48.738,04
Comune di Venezia	Palazzo del cinema Biennale	19,6	€ 106.364,30
Comune di Venezia	Biblioteca Lido di Venezia	10	€ 56.164,69
Comune di Venezia	Scuola "Parmeggiani"	10	€ 56.164,69
Comune di Venezia	Scuola "Giovanni XXIII"	10	€ 56.164,69
Comune di Venezia	Biblioteca Viale Merini Mestre	10	€ 56.164,69
Comune di Venezia	Centro civico Parco Albanese	10	€ 56.164,69
Comune di Venezia	Pretura di Mestre	10	€ 56.164,69
Provincia di Padova	Stazione sperimentale via dei Colli, 28	19,1	€ 103.751,03
Provincia di Padova	Stazione sperimentale via dei Colli, 28	19,1	€ 103.751,03
Provincia di Padova	Stazione sperimentale via dei Colli, 28	19,1	€ 103.751,03
TOTALE		343,82	€ 1.902.735,72

PROV.AUT.BOLZANO			
Proponente	**Luogo d'installazione**	**Potenza kW**	**Contributo pubblico (Ministero + Regione)**
Provincia di Bolzano	Edificio via Mendola, 33	7,92	€ 45.288,11
Comune di Bolzano	Scuola "Frankenberg"	8,41	€ 47.849,73
TOTALE		16,33	€ 93.137,84

ALLEGATO 3

RIFINANZIAMENTO PROGRAMMA TETTI FOTOVOLTAICI (D.D.106/2001) RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI (PRIMA TRANCE 85%)	
REGIONE	IMPORTO IN EURO
ABRUZZO	184.212,69
BASILICATA	375.940,86
CALABRIA	1.129.808,47
CAMPANIA	1.225.605,05
EMILIA ROMAGNA	566.556,20
FRIULI	202.645,81
LAZIO	693.089,76
LIGURIA	386.663,15
LOMBARDIA	248.425,72
MOLISE	46.093,78
PIEMONTE	96.915,46
PUGLIA	900.512,19
SARDEGNA	186.473,48
SICILIA	360.986,74
TOSCANA	643.157,47
VALLE D'AOSTA	24.980,93
VENETO	808.662,68
PROV. BOLZANO	39.583,58
TOTALE	8.120.313,70

03A03159

DECRETO 13 marzo 2003.

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ED
IL MINISTRO DELLA SALUTE
SENTITO
IL MINISTRO DEGLI AFFARI REGIONALI

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante norme relative alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'art. 7, comma 5, che demanda ad un apposito decreto la definizione dei criteri di ammissione in discarica dei rifiuti;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti e, in particolare, l'allegato II;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

1. Il presente decreto stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica così come definite all'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

2. Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente prodotti, che consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, realizzata con la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

3. La caratterizzazione di base è a carico del produttore e deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti.

4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

5. Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al loro gestore, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.

6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

7. La verifica di conformità deve essere effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in fase di caratterizzazione ad ogni variazione del processo di produzione del rifiuto e comunque almeno una volta l'anno.

8. Per le partite di rifiuti non generati regolarmente, o quando si sospetti una contaminazione, i rifiuti devono essere sottoposti a specifiche analisi.

Art. 2.

Impianti di discarica per rifiuti inerti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella tabella 3 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, lettera *e)* della direttiva 1999/31/CE ed ai criteri di ammissibilità;

b) i rifiuti inerti che soddisfano i seguenti requisiti:

sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 1 del presente decreto;

non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 2.

2. È vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che:

a) contengono o sono contaminati da sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura e d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi. Sono ammissibili i rifiuti contenenti le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale ed industriale;

b) contengono idrocarburi policiclici aromatici in concentrazione superiore a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;

c) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 1 mg/kg; fino al 16 luglio 2005 sono ammissibili i rifiuti contenenti PCB alle concentrazioni previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale;

d) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 del presente decreto in concentrazioni superiori 0,0001 mg/kg;

e) contengono cianuri liberi in concentrazioni superiori a quelle previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

3. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 2 possono essere disposte dall'autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

TABELLA 1

LIMITI DI CONCENTRAZIONE NELL'ELUATO PER L'ACCETTABILITÀ IN DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI

Componente	L/S=10 l/kg
	mg/l
As	0,05
Ba	2
Cd	0,004
Cr	0,05
Cu	0,2
Hg	0,001
Mo	0,05
Ni	0,04
Pb	0,05
Sb	0,006
Se	0,01
Zn	0,4
Cloruri	80
Fluoruri	1
Solfati	100
Indice fenolo	0,1
DOC	50
TDS*	400

* È possibile servirsi dei valori per il TDS (solidi disciolti totali) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

TABELLA 2

LIMITI DI ACCETTABILITÀ PER I COMPOSTI ORGANICI IN DISCARICHE PER RIFIUTI INERTI

Parametri	Valore
	mg/kg
TOC*	30000*
BTEX	6
Olio minerale (da C10 a C40)	500**

* Tale parametro si riferisce alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti. Per i terreni l'autorità competente può accettare un valore limite più elevato, purché si raggiunga il valore di 500 mg/kg per il carbonio organico disciolto a pH 7 (DOC7).

** Fino al 16 luglio 2005 valgono i limiti per i parametri 91 e 92 previsti dalla tabella 1, allegato 1 al decreto ministeriale n. 471/1999 per i siti ad uso commerciale ed industriale.

TABELLA 3

RIFIUTI INERTI PER I QUALI È CONSENTITO LO SMALTIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI INERTI SENZA PREVENTIVA CARATTERIZZAZIONE

Codice	Descrizione	Restrizioni
01 04 13	Rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra	
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terre e rocce	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione *
19 12 05	Vetro	
20 01 02	Vetro	Solamente vetro proveniente da raccolta differenziata
20 02 02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

* Rifiuti selezionati prodotti dalla costruzione e dalla demolizione: rifiuti contenenti una bassa percentuale di altri tipi di materiali (come metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc.). L'origine dei rifiuti deve essere nota.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

4. Quando si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine), anche i rifiuti alla tabella 3 devono essere sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche eccetera

in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da giustificare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categorie diversa, essi non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

TABELLA 4

FATTORI DI EQUIVALENZA PER LE DIOSSINE E I DIBENZOFURANI (RIFERIMENTO 471)

		Fattore di equivalenza
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodieossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,01
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Art. 3.

Impianti di discarica per rifiuti non pericolosi

1. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti, senza caratterizzazione analitica, i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti urbani di cui all'art. 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti e sottoposti a trattamento, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e gli stessi rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga composizione;

b) i rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-regioni.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore a 25% e che, sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono altresì smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi che:

a) sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 2 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5;

b) hanno una concentrazione in carbonio organico totale non superiore al 5% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili;

c) il pH sia non inferiore a 6 e la concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25%;

d) tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che:

a) contengono PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg;

b) contengono diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori 0,002 mg/kg;

c) contengono altre sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 ai sensi dei disposti normativi in materia di classificazione, etichettatura d'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi (con esclusione dell'amianto) in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite riportate all'art. 2 della decisione della Commissione 532/2000/CE e successive modifiche e integrazioni, con una sommatoria massima per tutti i diversi composti pari allo 0,1%.

5. Possono essere inoltre smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione, come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenente fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuata in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle andranno realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricoper-

tura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire contatto tra rifiuti e persone;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I valori limite per il carbonio organico totale (TOC) si applicano ai rifiuti collocati in discarica insieme a materiali a base di gesso;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'art. 6, lettera *c)*, punto *iii)* della direttiva 1999/31/CE senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato l. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 3.2 e 3.3 della direttiva 1999/31/CE possono essere ridotte dall'autorità competente.

TABELLA 5

LIMITI DI CONCENTRAZIONE NELL'ELUATO PER L'ACCETTABILITÀ IN DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

Elemento o composto	L/S =101/kg
	mg/l
As	0,2
Ba	10
Cd	0,02
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0,005
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0,07
Se	0,05
Zn	5
Cloruri	1500
Fluoruri	15
Cianuri	0,5
Solventi organici aromatici*	0,4
Solventi organici azotati*	0,2
Solventi organici clorurati*	2
Pesticidi totali non fosforati*	0,05
Pesticidi totali fosforati*	0,1
Solfati	2000
DOC	80
TDS**	6000

* Si veda quanto indicato al comma 6.

** È possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi disciolti) in alternativa ai valori per solfato e per il cloruro.

6. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 4 e quelli indicati con l'asterisco nella tabella 5 possono essere disposte dall'autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Art. 4.

Discariche per rifiuti pericolosi

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 6, nelle discariche per rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) sottoposti a test di cessione di cui allegato 2 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6;

b) PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione non superiore a 50 mg/kg;

c) diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori 0,01 mg/kg;

d) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;

e) il TOC non deve essere superiore al 6% con riferimento alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri composti non biodegradabili.

TABELLA 6

LIMITI DI CONCENTRAZIONE NELL'ELUATO PER L'ACCETTABILITÀ IN DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI

Componenti	L/S =101/kg
	mg/l
2,5	
30_Cd_0,2_Crtotale	7
Cu	10
Hg	0,05
Mo	3
Ni	4
Pb	5
Sb	0,5
Se	0,7
Zn	5
Cloruri	2500
Fluoruri	50
Solventi organici aromatici*	4
Solventi organici azotati*	2
Solventi organici clorurati*	20
Pesticidi totali non fosforati*	0,5
Pesticidi totali fosforati*	1
Cianuri	5
Solfato	5000
DOC	100
TDS**	10000

* Vedi nota al comma 2.

** È possibile servirsi dei valori per il TDS (totale di solidi disciolti) in alternativa ai valori per il solfato e per il cloruro.

2. Le analisi di controllo relative ai parametri di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* e quelli indicati con l'asterisco nella tabella 6 possono essere disposte dall'autorità competente qualora la provenienza del rifiuto possa determinare il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti.

Art. 5.

Criteri di ammissibilità per il deposito sotterraneo

1. Sono idonei allo stoccaggio sotterraneo i rifiuti inerti, i rifiuti non pericolosi e pericolosi ad esclusione di quelli indicati al comma 2.

2. Non possono essere collocati in un deposito sotterraneo i rifiuti che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico dopo il deposito. Fra questi sono compresi:

a) i rifiuti elencati all'art. 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) l'acqua o con la roccia ospitante nelle condizioni previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di volume, la generazione i rifiuti e i loro contenitori se suscettibili di reagire a contatto con di sostanze o gas autoinfiammabili o tossici o esplosivi o qualunque altra reazione che possa rappresentare un rischio per la sicurezza operativa e/o per l'integrità della barriera;

c) i rifiuti biodegradabili;

d) i rifiuti dall'odore pungente;

e) i rifiuti che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva, e in particolare i rifiuti che provocano concentrazioni di gas tossici per le pressioni parziali dei componenti o che in condizioni di saturazione in un contenitore formano concentrazioni superiori del 10% alla concentrazione che corrisponde al limite inferiore di esplosività;

f) i rifiuti con un'insufficiente stabilità tenuto conto delle condizioni geomeccaniche;

g) i rifiuti autoinfiammabili o soggetti a combustione spontanea nelle condizioni previste per lo stoccaggio, i prodotti gassosi, i rifiuti volatili, i rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscele non identificate.

3. I rifiuti suscettibili di reagire nel caso di contatto reciproco devono essere definiti e classificati in gruppi di compatibilità; i differenti gruppi di compatibilità devono essere fisicamente separati nella fase di stoccaggio.

Art. 6.

Deroghe

1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici elencati agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto qualora:

a) sia effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente;

b) l'autorità competente per territorio conceda un'autorizzazione con decisione presa caso per caso per la singola discarica;

c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino di più del triplo quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.

2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale l'autorità competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni.

Roma, 13 marzo 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 162

ALLEGATO 1

AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO

1.1 - PRINCIPI.

I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle seguenti tipologie di discarica:

a) discarica per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata;

b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice CER 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento di cui alla tabella 1.1 e con valori conformi alla tabella 1.2, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento. I rifiuti sottoposti a trattamento termico con modificazione della struttura cristallina per i quali venga verificato presso l'impianto di trattamento, con periodicità stabilita dall'autorità competente, che non contengono più amianto in quantità misurabile con le tecnologie analitiche correnti, non sono soggetti ai criteri di cui alla tabella 1.2

Non è considerato trattamento di cui a detta tabella 1.1, il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili, di cui al decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994; capitolo 5, commi 6 e 7, e successive integrazioni ai sensi dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

TABELLA 1.1: Processi di trattamento per rifiuti contenenti amianto finalizzati al contenimento del potenziale inquinante.

Processi di trattamento
Stabilizzazione - solidificazione in matrici stabili e non reattive
Incapsulamento
Trattamento con modificazione della struttura cristallina

TABELLA 1.2: Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi per rifiuti contenenti amianto trattati.

Parametri	Valori
Contenuto di amianto (% in peso)	≤30
Densità apparente (g/cm3)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0.6

Oltre ai criteri e requisiti generali previsti per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per il conferimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto nelle discariche individuate alle precedenti lettere *a)* e *b)* devono essere rispettati modalità e criteri di deposito, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto indicate al successivo punto 1.2.

Il presente allegato dovrà essere aggiornato sulla base dei disciplinari tecnici che verranno predisposti dalla Commissione per la valutazione dei rischi ambientali e sanitari connessi all'impiego dell'amianto istituita con l'art. 4 della legge n. 257/1992.

1.2 MODALITÀ E CRITERI DI DEPOSITO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.

Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.

Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre.

Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.

Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area.

Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone.

Nella normale conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto il personale adotta i criteri di protezione di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni e norme tecniche derivate.

ALLEGATO 2

CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI

2.1 - METODO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEL RIFIUTO URBANO BIODEGRADABILE.

Il campionamento della massa di rifiuti da sottoporre alla successiva analisi deve essere effettuato tenendo conto della composizione merceologica, secondo il metodo di campionamento ed analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.

Secondo quanto previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, art. 2, lettera *m)*, dovranno essere considerati fra i rifiuti urbani biodegradabili gli alimenti, i rifiuti dei giardini, la carta ed il cartone, i pannolini e gli assorbenti.

2.2 - ANALISI DEGLI ELUATI E DEI RIFIUTI.

Il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati».

Con successivo proprio decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero per le attività produttive vengono definite:

1) le modalità di campionamento finalizzate ad ottenere un campione rappresentativo per specifiche tipologie di rifiuto;

2) il metodo ufficiale per la determinazione della frazione organica biodegradabile del rifiuto.

Per le determinazioni analitiche devono essere adottati metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale.

Le prove di cessione per i parametri previsti dalle tabelle 1, 6 e 7 devono essere effettuate secondo la metodica per i rifiuti granulari di cui all'Appendice B della norma UNI 10802.

Le analisi degli eluati per i parametri previsti dalla norma UNI 10802, devono essere effettuate secondo i criteri, le procedure, i metodi e gli standard dell'Appendice B alla norma per rifiuti granulari.

2.3 - CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi dovranno essere integrate come segue.

2.3.1 - *Analisi del rifiuto.*

Il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal citato decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale.

La densità apparente è determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia idrostatica, picnometro). La densità assoluta è determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenti amianto e presenti nel materiale finale. La densità relativa è calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.

L'indice di rilascio I.R. è definito come:

I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa
(essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100)

L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidità.

La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.

La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo le modalità indicate nel piano di sorveglianza e controllo.

2.3.2 - *Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.*

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel citato decreto del Ministro della sanità del 6 settembre 1994.

03A03720

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 marzo 2003.

Libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, in occasione della manifestazione culturale «Printemps des Museès», indetta dalla direzione dei musei di Francia e dedicata al tema «Misteri e scoperte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E IL PAESAGGIO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1977, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Considerato che anche per l'anno in corso la direzione musei di Francia ha organizzato per il 4 maggio 2003 la quinta edizione della manifestazione «Printemps des Musèes», indicando il tema «Misteri e scoperte»;

Considerata l'opportunità di consentire il libero ingresso nella predetta giornata del 4 maggio p.v.;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, il quale, nella riunione del 24 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella giornata del 4 maggio 2003, in occasione della manifestazione culturale «Printemps des Musèes», indetta dalla direzione dei musei di Francia e dedicata al tema «Misteri e scoperte», è autorizzato il libero ingresso nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2003

Il direttore generale: CECCHI

03A03924

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 febbraio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 24 dell'11 marzo 2002, con il quale veniva costituita la commissione provinciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole;

Vista la nota del 31 gennaio 2003, con la quale la Confagricoltura Novara e VCO, propone di nominare in qualità di membro supplente della commissione di cui sopra la sig.ra Bovio Raffaella in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Martino Claudio, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della Commissione;

Decreta:

La sig.ra Bovio Raffaella è chiamata a far parte della commissione provinciale della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia del Verbano Cusio Ossola, in qualità di membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del sig. Martino Claudio, dimissionario.

Omegna, 17 febbraio 2003

Il direttore reggente: BOVIO

03A03022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2002.

Revoca dell'autorizzazione concessa con provvedimento amministrativo del 28 dicembre 1992, al laboratorio «Centro enologico Dauno C.E.D. Srl» di Orta Nova (Foggia), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 28 dicembre 1992, protocollo numero 018849/A-66375, con il quale il laboratorio «Centro enologico Dauno C.E.D. Srl», di Orta Nova (Foggia), è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D., limitatamente al territorio della regione Puglia;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 2001, recante proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori svolgenti analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 1° luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2002, recante differimento del termine di proroga delle autorizzazioni concesse ai laboratori di cui al decreto 15 ottobre 2001 sopra citato, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Visto il decreto 11 novembre 2002, recante differimento del termine di proroga di cui ai citati decreti delle autorizzazioni concesse ai laboratori al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, accreditati nella riunione della Commissione centrale tecnica del SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) del 31 ottobre 2002, che all'art. 2 che estende la suddetta proroga fino all'emissione formale del certificato di accreditamento è subordinata all'effettuazione di una visita suppletiva per la verifica della chiusura delle non conformità;

Visto il decreto 5 dicembre 2002 recante autorizzazioni ai laboratori già autorizzati nonché ai laboratori indicati nei decreti ministeriali 11 novembre 2002 al rilascio dei certificati di analisi ai fini delle concessione degli aiuti al magazzinaggio privato per i vini da tavola, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati, per la campagna 2002/2003;

Viste che a seguito delle numerose non conformità emerse dalla visita suppletiva, la Commissione centrale tecnica del SINAL - Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori, ha deciso di non proporre per l'accreditamento il laboratorio Centro enologico Dauno C.E.D. Srl, di Orta Nova (Foggia) e quindi la procedura è stata chiusa, come risulta dalla nota datata 20 dicembre 2002, numero di protocollo 18916/02/Pb/pb del SINAL;

Ritenuto che gli esiti della visita ispettiva suppletiva sono preliminari al mantenimento dell'autorizzazione in epigrafe;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con il provvedimento amministrativo del 28 dicembre 1992, protocollo numero 018849/A-66375, al laboratorio «Centro enologico Dauno C.E.D. Srl», di Orta Nova (Foggia), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A03025

DECRETO 22 gennaio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «C.A.TE.V. - Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali Srl» autorizzato con decreto 27 giugno 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «C.A.TE.V. - Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali Srl» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione; analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 16 gennaio 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 27 giugno 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

acidità fissa;

alcalinità delle ceneri;

anidride solforosa;

ceneri;

cloruri;

estratto secco totale;

solfati;

zuccheri riduttori.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A03023

DECRETO 22 gennaio 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma» autorizzato con decreto 16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, con il quale autorizza il «Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 16 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

acidità volatile;

anidride solforosa libera e totale;

zuccheri riduttori.

Art. 2.

Dall'elenco delle prove di analisi per le quali detto laboratorio è autorizzato viene cancellata la prova di analisi: pH.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A03024

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 443/2001 - 1º Programma delle opere strategiche - Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli: Progetto esecutivo Vallone S. Rocco - 1º e 2º lotto. (Deliberazione n. 113/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione dei soggetti autorizzati a contrarre mutui ed a effettuare altre operazioni finanziarie, per la definizione delle modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziari ai mutuatari e per la quantificazione delle quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1º programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 riporta, tra l'altro, il sot-

tosistema «Sistemi Urbani» che include «Napoli risanamento del sottosuolo», per un costo complessivo di 206,583 Meuro e una previsione di spesa per il triennio 2002-2004 pari a 37,701 Meuro;

Vista la nota n. 12723/2002/SG, del 28 novembre 2002, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, per «Napoli risanamento del sottosuolo», la relazione istruttoria relativa al «Progetto esecutivo del Vallone San Rocco» proponendo un finanziamento a carico delle risorse della legge n. 166/2002;

Visto che il Vallone S. Rocco, è inserito tra gli interventi prioritari di risanamento ambientale, igienico-sanitari ed idrogeologici previsti dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Ritenuto di aderire alla proposta di assegnazione di risorse per l'intervento in questione, che, proprio per la sua riconosciuta rilevanza strategica è ritenuto prioritario per il risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologica di Napoli dalla ordinanza di emergenza sopra citata;

Ritenuto che è opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sulla possibilità di altre forme di finanziamento, anche alternative ai finanziamenti pubblici, utili a realizzare i restanti lotti onde garantire il completamento di tutto l'intervento, completando tale individuazione prima della data prevista per l'attivazione della tranche finale delle assegnazioni;

Ritenuto di quantificare la quota annua massima di contributo da assegnare all'intervento in questione in relazione alla proposta di finanziamento emersa a seguito dell'istruttoria svolta e tenendo conto del saggio d'interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data della presente delibera per le operazioni di mutuo di durata sino a quindici anni;

Udita la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

sotto l'aspetto tecnico:

che gli accertamenti svolti sul Vallone San Rocco per avviare gli interventi confermano situazioni di pericolo igienico-sanitarie e ambientali;

che l'obiettivo dell'intervento è l'eliminazione dall'Alveo S. Rocco degli sversamenti diretti in alveo provenienti da scarichi non controllati e, talvolta, abusivi;

che per il risanamento di questa importante parte della città di Napoli occorre rivedere la rete fognaria ed attuare una netta separazione tra questa e l'alveo del corso d'acqua;

che per l'intero intervento sono previsti n. 8 lotti funzionali, tutti immediatamente funzionanti all'atto della loro realizzazione e risolutori, in quota parte, delle gravi problematiche igienico-sanitarie a carico dell'Alveo San Rocco;

che gli interventi di progetto, oggetto della richiesta di finanziamento, sono la realizzazione del 1° e il 2° lotto, i quali costituiscono entrambi lotti funzionali e funzionanti, in quanto oltre a costituire un recapito finale per gli altri lotti sono, come sopra specificato, risolutori di problematiche fognarie e idrauliche di aree della città di Napoli;

che l'intervento in questione dispone di progettazione esecutiva su cui si sono espressi: l'Autorità dell'ambito territoriale ottimale e l'Autorità di bacino competenti nonché la Commissione edilizia integrata del comune di Napoli, il Comitato tecnico struttura commissariale sottosuolo ex O.M. n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni e la Segreteria tecnica del Ministero dell'ambiente. Restano da acquisire i pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e dei competenti Enti erogatori dei servizi. È stata convocata la Conferenza di servizi per l'approvazione definitiva del progetto;

che la forma di affidamento prevista per i lavori in questione è l'appalto;

che il soggetto attuatore è il Commissario straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli, ex O.M. n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

sotto l'aspetto finanziario:

che, per gli «Interventi di risanamento ambientale, igienico-sanitario ed idrogeologico del Vallone S. Rocco» (1° e 2° Lotto), è stato proposto il finanziamento di un importo pari a Meuro 31,00 a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002;

che, a seguito dell'istruttoria svolta, la proposta di finanziamento dell'opera per il triennio 2002-2004, anche in relazione alle previsioni di spesa riportate nella menzionata delibera n. 121/2001, è stata così definitivamente formulata:

(importi in Meuro)

Previsione di spesa	Importo complessivo	Articolazione delle esigenze finanziarie		
		2002	2003	2004
costo complessivo	31,00	0,00	3,464	27,536
disponibilità	0,00	0,00		
da finanziarie	31,00	0,00	3,464	27,536

Delibera:

1. All'intervento relativo al «Progetto esecutivo Vallone S. Rocco 1° e 2° lotto» è assegnato, per il triennio 2002-2004, l'importo complessivo di 31 milioni di euro in termini di volume di investimento articolati in 3,464 milioni di euro per l'anno 2003 e 27,536 milioni di euro per l'anno 2004.

L'onere relativo a ciascuna annualità del triennio considerato viene imputato sul limite di impegno quindicennale autorizzato dall'art. 13 della legge n. 166/2002 per la stessa annualità: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,331 Meuro per il limite relativo all'anno 2003 e l'importo di 2,635 Meuro per il limite relativo all'anno 2004.

L'importo in questione sarà erogato successivamente all'approvazione definitiva del progetto esecutivo nelle forme previste dalla vigente normativa.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione alla presente disposizione con le procedure previste dalla norma richiamata.

2. Il Commissario straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli, ex O.M. n. 2948 del 25 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni, in qualità di soggetto attuatore, dovrà individuare le ulteriori fonti di finanziamento, anche alternative ai finanziamenti pubblici, utili a realizzare i restanti lotti onde garantire il completamento di tutti gli interventi previsti per il risanamento del Vallone San Rocco, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché alla segreteria di questo Comitato prima della data prevista per l'attivazione della tranche finale delle assegnazioni.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lett. *d)* del decreto legislativo n. 190/2002.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 70

03A03424

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002.

Fondo sanitario nazionale 2000 - Ripartizione del finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro familiari a carico. (Deliberazione n. 121/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Viste le leggi 31 marzo 1980, n. 126, 24 gennaio 1986, n. 31, 27 ottobre 1993, n. 433 che dettano indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari e ne rivalutano gli oneri nel corso degli anni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 delle legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle Regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera in data 25 maggio 2000 n. 53 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2000) concernente la ripartizione della quota di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 2000;

Tenuto conto di quanto proposto dal Ministero della salute circa la ripartizione tra le Regioni dell'importo di € 1.594.223,28 secondo le indicazioni fornite dalle medesime;

Considerato che in data odierna la Conferenza Stato-Regioni dovrà esprimere l'intesa sulla proposta del Ministro della salute, in ordine alla quale, peraltro, è già stato acquisito il parere favorevole in sede tecnica;

Ritenuto opportuno, al fine di non ritardare i tempi decisionali, di dover deliberare in data odierna, subordinando il provvedimento all'acquisizione della suddetta intesa;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2000, è assegnata alle Regioni la somma di € 1.594.223,28 per le esigenze relative all'assistenza agli banseniani e loro familiari a carico.

Detta somma viene ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

L'efficacia della presente delibera è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni di cui alle premesse.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 70

ALLEGATO

Fondo sanitario nazionale 2000 - parte corrente
finanziamento per gli hanseniani (L. 126/1980 e succ.)

Regione o provincia autonoma	Importi in lire	Totale in Euro
Piemonte	64.675.103	33.401,90
V. Aosta	—	—
Lombardia	29.814.175	15.397,74
P.A. Bolzano	—	—
P.A. Trento	—	—
Veneto	90.874.416	46.932,72
Friuli	—	—
Liguria	354.429.549	183.047,59
E. Romagna	21.753.574	11.234,78
Toscana	109.221.008	56.407,94
Umbria	—	—
Marche	8.670.468	4.477,92
Lazio	68.555.053	35.405,73
Abruzzo	27.936.019	14.427,75
Molise	41.414.080	21.388,59
Campania	253.699.643	131.024,93
Puglia	918.479.205	474.354,92
Basilicata	13.376.885	6.908,58
Calabria	605.574.161	312.752,95
Sicilia	382.784.138	197.691,51
Sardegna	95.589.241	49.367,72
TOTALE . . .	3.086.846.718	1.594.223,28

03A03425

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 19 marzo 2003.

Modalità di presentazione della domanda per la definizione delle liti fiscali di competenza dell'Agenzia del territorio.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 5, comma 1, e l'art. 6, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia del territorio;

Visto l'art. 2, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, concernente «Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300»;

Visto l'art. 16, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dal decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,

Dispone:

1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente in cui è parte l'Agenzia del territorio, è presentata entro il 21 aprile 2003 una distinta domanda in carta libera secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. la domanda può essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo raccomandata postale all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio che ha emesso l'atto impugnato;

3. nel caso di coobbligati la domanda di definizione può essere presentata da uno solo di essi;

4. il modello è disponibile presso qualunque Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio e sul sito internet www.agenziaterritorio.it ;

5. per l'individuazione delle liti fiscali definibili si richiamano le indicazioni fornite con circolare n. 1 del 17 marzo 2003 di questa Agenzia;

6. le somme dovute per la definizione delle liti sono versate con le modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce; nei casi in cui è possibile utilizzare il mod. F23 devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo, indicando nella tabella A, relativa al contenzioso, il codice «8»;

7. alla domanda, salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio nelle ipotesi previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 1998, deve essere allegata copia dell'attestato di versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale, ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

All'Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di (1) ___________________

DOMANDA DI DEFINIZIONE DI LITE FISCALE PENDENTE
(articolo 16, comma 4. legge 27 dicembre 2002. n° 289)

Il/la sottoscritt_/società (2)
____
____

nat_a_______________il |__||__|/|__||__|/|__||__| residenza/sede legale in____________

via/piazza____n°______cap______

codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

rappresentata da (3)
____
____

codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

residente in ____________________via/piazza_____________________n°______cap_______

con la presente chiede la definizione della lite fiscale pendente presso (4)
____
____

tipo di atto impugnato (5)____

estremi atto impugnato (6)____

data di notifica all'ufficio del ricorso (7)_____________________________________

R.G.R./R.G.A.(8)______________________numero ricevuta (9)______________________

valore della lite (10) €_________________________

Importo dovuto per la definizione (11) €________________

Importo versato in pendenza di giudizio (12) €________________

Importo versato (13) €________________

numero rate (14) |__||__|

Data,

Firma

____

La presente domanda può essere consegnata direttamente all'ufficio che ha emesso l'atto impugnato o spedita per posta con raccomandata.

1. l'ufficio destinatario della domanda è quello che ha emesso l'atto impugnato;

2. indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;

3. compilare se il soggetto che presenta la domanda è diverso da quello che ha proposto l'atto di introduttivo del giudizio (rappresentante legale, curatore fallimentare, liquidatore etc.)

4. indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia, l'organo giurisdizionale che l'ha emanata;

5. specificare se trattasi di avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione di sanzioni, altro;

6. indicare il numero di protocollo e data;

7. indicare la data di notifica all'Ufficio dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

8. indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.) se la lite è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo è facoltativa;

9. indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla Commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa;

10. il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui l'atto si riferisca solo a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse;

11. per le liti di valore fino a 2.000 euro: 150 euro; per le liti di importo superiore a 2.000 euro: 10%, 30% o 50%, a seconda dello stato della causa;

12. indicare la somma dei tributi, interessi e sanzioni pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Occorre allegare in copia gli attestati dei versamenti eseguiti. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;

13. indicare l'importo versato per la definizione. Va allegata copia dell'attestato di versamento salvo che il pagamento non sia stato effettuato presso la cassa dell'Ufficio nelle ipotesi previste dal Decreto Interministeriale 16 dicembre 1998. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;

14. da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto.

03A03923

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 marzo 2003.

Pubblicazione semestrale dell'elenco emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. (Deliberazione n. 13974).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti gli articoli 2, lettera *f)*, 108, 109, 110, 111 e 112, nonché l'allegato 3G del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;

Visto il punto n. 21 della delibera Consob n. 12475 del 6 aprile 2000 che modifica ed integra il citato regolamento n. 11971/1999;

Considerato che sussistono i presupposti per procedere all'aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sulla base delle comunicazioni pervenute nel semestre agosto 2002 - gennaio 2003, dando separata evidenza degli emittenti strumenti finanziari diffusi soggetti agli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 del citato regolamento e di quelli che, ancorché diffusi, non sono tenuti all'osservanza dei citati obblighi di informazione;

Delibera:

È adottato l'allegato «Elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante» di cui all'art. 108, comma 2 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce parte integrante della presente delibera.

L'elenco, aggiornato al 31 gennaio 2003, comprende:

Sezione *A*: n. 116 emittenti strumenti finanziari diffusi tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 109, 110 e 111 della delibera n. 11971/1999;

Sezione *B*: n. 42 emittenti strumenti finanziari diffusi che, a seguito di presentazione di istanza motivata, sono stati dispensati dalla osservanza dei sopra citati obblighi di informazione, ai sensi dell'art. 112, comma 1 della delibera n. 11971/1999;

Sezione *C*: nessun emittente senza obblighi di informazione ai sensi dell'art. 112, comma 2 della delibera n. 11971/1999, in quanto quotato nei mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o nei mercati di Paesi extra-comunitari riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2 del testo unico, ovvero in quanto SICAV.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 11 marzo 2003

Il Presidente: SPAVENTA

ALLEGATO

ELENCO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

(situazione aggiornata al 31 gennaio 2003)

SEZIONE A		
EMITTENTI CON OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 109, 110 E 111 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. Prog.	EMITTENTE	STRUMENTO FINANZIARIO DIFFUSO
1	AEROPORTI DI ROMA SPA - FIUMICINO (RM)	azioni ord.
2	AGENZIA DI POLLENZO SPA - POLLENZO-BRA (CN)	azioni ord.
3	ASSICURATRICE VAL PIAVE SPA - BELLUNO	azioni ord
4	ASSICURAZIONI VMG 1857 SPA - MILANO	azioni ord.
5	AZIENDA SONDRIESE MULTISERVIZI SPA - SONDRIO	azioni ord.
6	B. AGRICOLA POP. DI RAGUSA SCARL - RAGUSA	azioni ord.
7	B. ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA - PADOVA	obbl. cv.
8	B. APULIA SPA - SAN SEVERO (FG)	azioni ord.
9	B. BIPIELLE ADRIATICO SPA - IMOLA	azioni ord.
10	B. BIPIELLE NETWORK SPA - LODI	azioni ord.
11	B. CARIME SPA - COSENZA	azioni ord.
12	B. COOPERATIVA CATTOLICA SCARL - MONTEFIASCONE (VT)	azioni ord.
13	B. COOPERATIVA VALSABBINA - LA VALSABBINA SCARL - VESTONE (BS)	azioni ord.
14	B. DEL GARDA - GARDA BANK SPA - VERONA	azioni ord.
15	B. DEL MONTE DI FOGGIA SPA - FOGGIA	azioni ord.
16	B. DELL'ARTIGIANATO E DELL'INDUSTRIA SPA - BRESCIA	azioni ord.
17	B. DELLE MARCHE SPA - ANCONA	azioni ord.
18	B. DI CREDITO POPOLARE SCARL - TORRE DEL GRECO (NA)	azioni ord.
19	B. DI GENOVA E SAN GIORGIO SPA - GENOVA	azioni ord.
20	B. DI IMOLA SPA - IMOLA (BO)	azioni ord.
21	B. DI LATINA SPA - LATINA	azioni ord.
22	B. DI PIACENZA SCARL - PIACENZA	azioni ord.
23	B. DI SASSARI SPA - SASSARI	azioni ord.
24	B. DI TRENTO E BOLZANO SPA - TRENTO	azioni ord.
25	B. DI TREVISO SPA - TREVISO	azioni ord.
26	B. EUROSISTEMI SPA - ROMA	azioni ord.
27	B. FARNESE SCARL - PIACENZA	azioni ord.
28	B. MANAGER SPA - ROMA	azioni ord.
29	B. NUOVA SPA - PALERMO	azioni ord.
30	B. POP. CREDIEURONORD SCARL - MILANO	azioni ord.
31	B. POP. DEL CASSINATE SCARL - CASSINO (FR)	azioni ord.
32	B. POP. DEL FRUSINATE SCARL - FROSINONE	azioni ord.
33	B. POP. DEL LAZIO SCARL - VELLETRI (RM)	azioni ord.
34	B. POP. DEL MATERANO SPA - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.
35	B. POP. DELLA PENISOLA SORRENTINA SPA - SORRENTO (NA)	azioni ord.
36	B. POP. DELLA PROVINCIA DI BELLUNO SPA IN LIQUIDAZIONE - BELLUNO	azioni ord. - obbl. cv.
37	B. POP. DELL'ALTO ADIGE SCARL - BOLZANO	azioni ord.
38	B. POP. DELL'IRPINIA SPA - AVELLINO	azioni ord.
39	B. POP. DI ANCONA SPA - ANCONA	azioni ord.
40	B. POP. DI APRILIA SPA - APRILIA (LT)	azioni ord.
41	B. POP. DI AUGUSTA SPA - AUGUSTA (SR)	azioni ord.
42	B. POP. DI BARI SCARL - BARI	azioni ord. - obbl. cv.
43	B. POP. DI CALABRIA SPA - COSENZA	azioni ord.
44	B. POP. DI CIVIDALE SCARL - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	azioni ord.
45	B. POP. DI CORTONA SCARL - CORTONA (AR)	azioni ord.
46	B. POP. DI CROTONE SPA - CROTONE	azioni ord.
47	B. POP. DI FONDI SCARL - FONDI (LT)	azioni ord.
48	B. POP. DI LAJATICO SCARL - LAJATICO (PI)	azioni ord.
49	B. POP. DI LANCIANO E SULMONA SPA - LANCIANO (CH)	azioni ord.
50	B. POP. DI MANTOVA SPA - MANTOVA	azioni ord.
51	B. POP. DI MAROSTICA SCARL - MAROSTICA (VI)	azioni ord.
52	B. POP. DI MONZA E BRIANZA SPA - MONZA (MI)	azioni ord.
53	B. POP. DI PUGLIA E BASILICATA SCARL - MATERA	azioni ord. - obbl. cv.

54	B. POP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord. - obbl. cv.
55	B. POP. DI SALERNO SPA - SALERNO	azioni ord.
56	B. POP. DI SAN FELICE SUL PANARO SCARL - S. FELICE SUL PANARO (MO)	azioni ord.
57	B. POP. DI SVILUPPO SCARL - NAPOLI	azioni ord.
58	B. POP. DI TODI SPA - TODI (PG)	azioni ord.
59	B. POP. DI TRIESTE SPA IN LIQUIDAZIONE - TRIESTE	azioni ord.
60	B. POP. DI VICENZA SCARL - VICENZA	azioni ord. - obbl. cv.
61	B. POP. ETICA SCARL - PADOVA	azioni ord.
62	B. POP. FRIULADRIA SPA - PORDENONE	azioni ord.
63	B. POP. PROV. LECCHESE SCARL - LECCO	azioni ord.
64	B. POP. PUGLIESE SCARL - PARABITA (LE)	azioni ord. - obbl. cv.
65	B. POP. S.ANGELO SCARL - LICATA (PA)	azioni ord.
66	B. POP. VALCONCA SCARL - MORCIANO DI ROMAGNA (RN)	azioni ord.
67	B. POP. VESUVIANA SCARL - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	azioni ord.
68	B. SVILUPPO SPA - ROMA	azioni priv.
69	B. VALORI SPA - BRESCIA	azioni ord.
70	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' SPA - FORLI'	azioni ord.
71	CASSA DI RISP. DELLA PROV. DI VITERBO SPA - VITERBO	azioni ord. - azioni risp.
72	CASSA DI RISP. DI ASTI SPA - ASTI	azioni ord. - obbl. cv.
73	CASSA DI RISP. DI BOLZANO SPA - BOLZANO	azioni ord.
74	CASSA DI RISP. DI CENTO SPA - CENTO (FE)	azioni ord. - obbl. cv.
75	CASSA DI RISP. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA - FABRIANO (AN)	azioni ord.
76	CASSA DI RISP. DI FERRARA SPA - FERRARA	azioni ord.
77	CASSA DI RISP. DI FOLIGNO SPA - FOLIGNO (PG)	azioni priv.
78	CASSA DI RISP. DI PISTOIA E PESCIA SPA - PISTOIA	azioni risp.
79	CASSA DI RISP. DI RAVENNA SPA - RAVENNA	azioni ord.
80	CASSA DI RISP. DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord. - obbl. cv.
81	CASSA DI RISP. DI SPOLETO SPA - SPOLETO (PG)	azioni ord. - azioni priv.
82	CATTOLICA POPOLARE SCARL - MOLFETTA (BA)	azioni ord.
83	COMIFAR SPA - NOVATE MILANESE (MI)	azioni ord.
84	COOPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO SCARL - VICCHIO (FI)	azioni part. coop.
85	COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SCARL - REGGIO EMILIA	azioni part. coop.
86	CPL CONCORDIA SCARL - CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)	azioni part. coop.
87	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
88	CREDITO SICILIANO SPA - PALERMO	azioni ord.
89	DEUTSCHE BANK SPA - MILANO	azioni ord.
90	ELFI SPA - FORLI'	azioni ord.
91	EURIDEA SPA - BASIGLIO (MI)	azioni ord.
92	EUROSVILUPPO SPA - MILANO (Società soggetta a procedura fallimentare)	azioni ord.
93	F.C. INTERNAZIONALE MILANO SPA - MILANO	azioni ord.
94	FARBANCA SPA - CASALECCHIO DI RENO (BO)	azioni ord.
95	FERROMETALLI SAFEM SPA - MILANO	azioni ord.
96	FINANZIARIA BTB SPA - MILANO	azioni ord.
97	FINANZIARIA ITALIANA - FINITAL SPA - AREZZO	obbl. n.cv.
98	FRIULI VENEZIA GIULIA ASS.NI LA CARNICA SPA - UDINE	azioni ord.
99	GARDALAND SPA - CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	azioni ord.
100	IL GRAND HOTEL DI RIMINI SPA - RIMINI	azioni ord.
101	ITALINTESA SPA - REGGIO EMILIA	azioni ord.
102	ITER - COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO SCRL - LUGO (RA)	azioni part. coop.
103	KARIBA SPA - SENATO DI LERICI (SP)	azioni ord.
104	KB 1909 SOC. FINANZ.PER AZIONI - FINANCNA DELNISKA DRUZBA - GORIZIA	azioni ord.
105	MEIEAURORA SPA - MILANO	azioni ord.
106	MERIDIANA SPA - OLBIA (SS)	azioni ord.
107	NETFRATERNITY NETWORK SPA - CASTELFRANCO VENETO (TV)	azioni ord.
108	PLUG IT SPA - AREZZO	azioni ord.
109	PORTO INTERMODALE RAVENNA - SAPIR SPA - RAVENNA	azioni ord.
110	PROFIT HOLDING SPA - MILANO	azioni ord.
111	SARACEN SPA - PIRAINO (ME)	azioni ord.
112	SOCIETA' CESENATE CORSE AL TROTTO SPA - CESENA	azioni ord.
113	UNIBANCA SPA - CESENA	azioni ord. - obbl. cv.
114	UNIONE CALCIO SAMPDORIA SPA - GENOVA	azioni ord. - obbl. n.cv.
115	VENETO BANCA SCARL - MONTEBELLUNA (TV)	azioni ord.
116	VILLA D'ESTE SPA - CERNOBBIO (CO)	azioni ord.

SEZIONE B		
EMITTENTI DISPENSATI DAGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 1 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. Prog.	EMITTENTE	DATA ESONERO
1	AMIR SPA - RIMINI	12/03/02
2	AREA SPA - SEGRATE (MI)	27/09/00
3	AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA - PONTETARO DI NOCETO (PR)	20/03/00
4	AZIMUT HOLDING SPA - MILANO	30/09/02
5	BANCA AGRILEASING SPA - ROMA	08/06/99
6	BANCA PASSADORE & C SPA - GENOVA	22/12/98
7	CANTONI ITC SPA - MILANO	22/12/98
8	CORTICELLA MOLINI E PASTIFICI SPA - BOLOGNA	08/10/99
9	COSTRUTTORI ROMANI RIUNITI GRANDI OPERE SPA - ROMA	27/09/00
10	ENICHEM SPA - SAN DONATO MILANESE (MI)	30/09/02
11	FUNIVIE ALPE CERMIS SPA - CAVALESE (TN)	20/12/99
12	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA SPA - FOLGARIDA DI DIMARO (TN)	08/06/99
13	FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA - MADONNA DI CAMPIGLIO (TN)	08/06/99
14	FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO SPA - LA THUILE (AO)	20/12/99
15	FUNIVIE TOFANA E MARMOLADA SPA - BOLZANO	20/12/99
16	G.S. SPA - MILANO	28/09/01
17	GOLF DES ILES BORROMEES SPA - BROVELLO CARPUGNINO (VB)	11/03/99
18	IMMOBILIARE SPORTING MILANO 3 SPA - BASIGLIO (MI)	08/10/99
19	IMPIANTI FUNIVIARI LUSIA SIF SPA - MOENA (TN)	08/06/99
20	INCREMENTO TURISTICO ALPE PAMPEAGO - ITAP SPA - TESERO (TN)	11/03/99
21	INTERNOVA SPA - FIRENZE	11/03/99
22	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO - ISA SPA - TRENTO	11/03/99
23	ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO SPA - ROMA	22/12/98
24	ITALTEL HOLDING SPA - MILANO	02/04/02
25	LEVANTE NORDITALIA ASSICURAZIONI SPA - MILANO	08/06/99
26	MONTEROSA SPA - GRESSONEY LA TRINITE' (AO)	20/12/99
27	NAVALE ASSICURAZIONI SPA - FERRARA	22/01/00
28	NORD EST FARMA SPA - BOLZANO VICENTINO (VI)	20/03/02
29	NOSIO SPA - MEZZOCORONA (TN)	08/10/99
30	PAGANELLA 2001 SPA - ANDALO (TN)	08/06/99
31	PHARMACIA & UPJHON SPA - MILANO	08/10/99
32	PILA SPA - GRESSAN (AO)	20/12/99
33	REALE COMPAGNIA ITALIANA SPA - MILANO	11/03/99
34	SISAL SPA - MILANO	26/03/01
35	SOC. ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA SPA - AEROPORTO MILANO LINATE	22/12/98
36	SOCIETA' FINANZIARIA MARITTIMA - FINMARE SPA IN LIQUIDAZIONE - GENOVA	22/12/98
37	SOCIETA' INTERBANCARIA PER L'AUTOMAZIONE - SIA SPA - MILANO	22/12/98
38	TASSULLO SPA - TASSULLO (TN)	19/02/02
39	UNIFARMA SPA - FOSSANO (CN)	08/06/99
40	UNIONE FARMACISTI DEL FRIULI E DELLA VENEZIA GIULIA SPA - UDINE	11/03/99
41	UNIONE FARMACISTI TRENTINO ALTO ADIGE - UNIFARM SPA - RAVINA (TN)	22/12/98
42	VIDEOTIME SPA - MILANO	08/06/99

SEZIONE C		
EMITTENTI SENZA OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 2 DELLA DELIBERA 11971/1999		
N. Prog.	EMITTENTE	data comunic.
-	------------------------------	------

03A03682

DELIBERAZIONE 11 marzo 2003.

Revoca dell'autorizzazione della Borsa italiana S.p.a. all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. (Deliberazione n. 13975).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 63, commi 1, 2 e 3;

Vista la propria delibera n. 12293 del 22 dicembre 1999, con la quale la Borsa italiana S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato;

Vista la propria delibera n. 13311 del 24 ottobre 2001, con la quale è stato da ultimo approvato l'elenco dei mercati regolamentati di cui all'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento della Borsa italiana S.p.a. n. 2584 del 28 ottobre 2002 con il quale sono stati revocati dalle negoziazioni sul mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato gli strumenti finanziari derivati «BTP futures decennale», «BTP futures trentennale», «Futures su tasso Euribor 1 mese» e «Opzione su BTP futures decennale»;

Vista la lettera della Borsa italiana S.p.a. del 19 dicembre 2002 con la quale è stato comunicato che l'assemblea degli azionisti della medesima società ha deliberato la chiusura del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato a partire dal 31 dicembre 2002;

Ritenuto opportuno provvedere a revocare l'autorizzazione della Borsa italiana S.p.a. all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato;

Ritenuto opportuno cancellare il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato dall'elenco dei mercati regolamentati di cui all'art. 63, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerato che la chiusura del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato non pregiudica la tutela degli investitori, stante la mancanza di contrattazioni e di posizioni aperte sul mercato;

Sentita la Banca d'italia;

Delibera:

1. È revocata l'autorizzazione della Borsa italiana S.p.a. all'esercizio del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

2. È altresì cancellato il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato dall'elenco dei mercati regolamentati di cui all'art. 63, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 11 marzo 2003

Il Presidente: SPAVENTA

03A03683

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo all'ulteriore conferma del prefetto dott. Giancarlo Trevisone a Commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 2003 il prefetto dott. Giancarlo Trevisone è stato ulteriormente confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvolturno (Caserta) fino al 31 dicembre 2003.

03A03286

Avviso relativo alla conferma del dott. Giuseppe Ambrosio a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 2003 il dott. Giuseppe Ambrosio è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina, fino al 31 dicembre 2003, con estensione dell'incarico all'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue».

03A03287

Avviso relativo alla conferma del prefetto dott. Carlo Schilardi a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 2002 il prefetto dott. Carlo Schilardi è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 2003.

03A03288

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato di rettifica relativo ai cambi di riferimento del giorno 26 febbraio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia.

Nel comunicato relativo ai cambi di riferimento del 26 febbraio 2003 sia nel titolo che nel testo riportato rispettivamente alle pagine 3 e 55 della *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2003 ove indicato il giorno 26 febbraio 2003 leggasi 27 febbraio 2003.

03A03848

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 18 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0586
Yen giapponese	126,06
Corona danese	7,4279
Lira Sterlina	0,67740
Corona svedese	9,2367
Franco svizzero	1,4714
Corona islandese	84,28
Corona norvegese	7,8560
Lev bulgaro	1,9499
Lira cipriota	0,58360
Corona ceca	31,565
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,25
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6183
Lira maltese	0,4220
Zloty polacco	4,3227
Leu romeno	35427
Tallero sloveno	231,9850
Corona slovacca	41,758
Lira turca	1755000
Dollaro australiano	1,7973
Dollaro canadese	1,5708
Dollaro di Hong Kong	8,2561
Dollaro neozelandese	1,9438
Dollaro di Singapore	1,8737
Won sudcoreano	1327,27
Rand sudafricano	8,7308

Cambi del giorno 19 marzo 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0570
Yen giapponese	126,08
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,67870
Corona svedese	9,1960
Franco svizzero	1,4713
Corona islandese	84,49
Corona norvegese	7,8785
Lev bulgaro	1,9500
Lira cipriota	0,58377
Corona ceca	31,570
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,33
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6175
Lira maltese	0,4220
Zloty polacco	4,3032
Leu romeno	35395
Tallero sloveno	231,9725
Corona slovacca	41,725
Lira turca	1796000
Dollaro australiano	1,7863
Dollaro canadese	1,5675
Dollaro di Hong Kong	8,2437
Dollaro neozelandese	1,9212
Dollaro di Singapore	1,8697
Won sudcoreano	1328,65
Rand sudafricano	8,6616

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A03964-03A03965

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dolgosin»

Estratto decreto NCR n. 49 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOLGOSIN, anche nelle forme e confezioni:

«100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule, «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule, «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule, «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 6 capsule;

A.I.C. n. 034925014 (in base 10), 119UGQ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: capsula rigida o rilascio prolungato;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale:

Fulton Medicinali Srl stabilimento sito in Arese - Milano, via Marconi, 28/9;

Pharmatec International Srl sito in S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso 6/7.

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: saccarosio 18,05 mg; povidone K30 1,93 mg; poli(metil)metacrilato 0,62 mg; talco 9,16 mg.

Confezione: «100 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 56 capsule

A.I.C. n. 034925026 (in base 10), 119UH2 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale:

Fulton Medicinali Srl stabilimento sito in Arese (Milano), via Marconi, 28/9;

Pharmatec International Srl sita in S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso 6/7.

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: ketoprofene 100 mg;

eccipienti: saccarosio 18,05 mg; povidone K30 1,93 mg; poli(metil)metacrilato 0,62 mg; talco 9,16 mg.

Confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 3 capsule:

A.I.C. n. 034925038 (in base 10), 119UHG (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: capsula rigido a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale:

Fulton Medicinali Srl stabilimento sito in Arese - Milano, via Marconi, 28/9;

Pharmatec International Srl sita in S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso, 6/7.

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: ketoprofene 200 mg;

eccipienti: saccarosio 36,1 mg; povidone K30 3,87 mg; poli(metil)metacrilato 1,23 mg; talco 18,32 mg.

Confezione: «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule;

A.I.C n. 034925040 (in base 10), 119UHJ (in base 32);

classe: «A - nota 66» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'AIC attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge 488/1999;

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato.

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale:

Fulton Medicinali Srl stabilimento sito in Arese - Milano, via Marconi, 28/9;

Pharmatec International Srl sita in S. Giuliano Milanese (Milano), via Tirso 6/7.

Composizione: una capsula rigida a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: ketoprofene 200 mg;

eccipienti: saccarosio 36,1 mg; povidone K30 3,87 mg; poli(metil)metacrilato 1,23 mg; talco 18,32 mg.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nel trattamento dell'artrite reumatoide, dell'osteroartrite, della spondilite anchilosante, delle manifestazioni acute articolari (borsite, capsulite, sinovite, tendinite); della spondilite cervicale, del dolore in sede lombare (strappi, lombaggine, sciatica, fibrosite), delle sindromi dolorose muscolo-scheletriche e della dismenorrea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03173

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vancotex»

Estratto decreto n. 54 del 20 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VANCOTEX nelle forme e confezioni: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg; e «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Appiani n. 22, c.a.p. 20121, codice fiscale n. 03670780158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg - A.I.C. n. 034632012 (in base 10), 110WBD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «a uso per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70 comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29 comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Fisiopharma Srl stabilimento sito in Palomonte (Salerno), nucleo industriale (ripartizione della polvere nei flaconi, controlli e confezionamento finale);

Lampugnani Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci n. 4 (sterilizzazione, liofilizzazione in bulk del principio attivo).

Composizione: 1 flaconcino da 500 mg contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 512,57 mg equivalente a vancomicina 500 mg;

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1 g - A.I.C. n. 034632024 (in base 10), 110WBS (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «a uso per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29 comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore:

Fisiopharma Srl stabilimento sito in Palomonte (Salerno), nucleo industriale (ripartizione della polvere nei flaconi, controlli e confezionamento finale);

Lampugnani Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci n. 4 (sterilizzazione, liofilizzazione in bulk del principio attivo).

Composizione: 1 flaconcino da 1 g contiene:

principio attivo: vancomicina cloridrato 1025,14 mg equivalente a vancomicina 1 g.

Indicazioni terapeutiche: vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicato in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline/cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento; oppure in quei casi in cui i microrgamismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli.

L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo streptococcus viridans o dallo streptococcus bovis.

Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. E. faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazione con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da staphylococcus epidermidis o da difteroidi.

Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibioticoterapia causate da C. difficile. La somministrazione endovenosa della vancomicina non risulta efficace per questa indicazione. La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni.

Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dall'American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite o reumatiche o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono ad interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03162

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aerolid»

Estratto decreto NCR n. 57 del 20 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AEROLID, anche nelle forme e confezioni: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml, «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C Piam S.a.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria, 5, c.a.p. 16131 - Italia, codice fiscale n. 00244540100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «adulti soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 034869026 (in base 10), 1183T2 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A», prezzo: 33,33 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) - Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: flunisolide 2 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; acido citrico 30 mmg; sodio citrato tribasico 75 mmg; acqua depurata q.b. a 2 ml.

confezione: «bambini soluzione da nebulizzare» 15 contenitori monodose da 2 ml - A.I.C. n. 034869038 (in base 10), 1183TG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A», prezzo: 17,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) - Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: un flaconcino contiene:

principio attivo: flunisolide 1 mg;

eccipienti: glicole propilenico 1 ml; sodio cloruro 4,5 mg; acido citrico 30 mmg; sodio citrato tribasico 75 mmg; acqua depurata q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betadine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 82 del 18 febbraio 2003

Medicinale: BETADINE.

Titolare A.I.C.: Viatris S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella, 3/5, c.a.p. 20133 - Italia, codice fiscale n. 00846530152.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

relativamente alla confezione 023907013:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: nonoxinolo 9 0,25 g, profumo per igiene intima 0,50 g, acqua depurata q.b. 100 ml;

a:

principio attivio: invariato;

eccipienti: dodecilglucoside 0,125 g, macrogol lauriletere 0,125 g, profumo per igiene intima 0,25 g, acqua depurata q.b. 100 ml;

relativamente alla confezione 023907025; da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: nonoxinolo 9 0,25 g, profumo per igiene intima 0,50 g, acqua depurata q.b. 100 ml;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: dodecilglucoside 0,25 g, profumo per igiene intima 0,1 g, acqua depurata q.b. 100 ml;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023907013 - «ginecologico» 1 flacone soluzione 125 ml;

A.I.C. n. 023907025 - «ginecologico» 5 flac 140 ml + 5f + 5 cannule.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023907013 - «ginecologico» 1 flacone soluzione 125 ml varia a «10% soluzione cutanea per genitali esterni» flacone 125 ml;

A.I.C. n. 023907025 - «ginecologico» 5 flac 140 ml + 5 f + 5 cannule varia a «10% soluzione vaginale» 5 flaconi 140 ml + 5 fialoidi 10 ml + 5 cannule;

A.I.C. n. 023907037 - «astuccio 10 candelette vaginali» varia a «0,2 g compresse vaginali» 10 compresse;

A.I.C. n. 023907049 - «gel vaginale» tubo 75 g varia a «10% gel vaginale» tubo 75 g;

A.I.C. n. 023907052 - «soluzione» flacone 1 lt varia a «10% soluzione cutanea» flacone 1 litro;

A.I.C. n. 023907076 - «soluzione» flacone 125 ml varia a «10% soluzione cutanea» flacone 125 ml;

A.I.C. n. 023907088 - «soluzione» flacone 10 ml varia a «10% soluzione cutanea» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 023907090 - «soluzione flacone spray» 100 ml varia a «5% spray cutaneo soluzione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 023907102 - «alcoolico» soluzione flacone 1 lt varia a «10% soluzione cutanea» flacone 1 litro soluzione alcoolica;

A.I.C. n. 023907114 - «collutorio» soluzione flacone 200 ml varia a «1% collutorio» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023907126 - «pomata» tubo 30 g varia a «10% unguento» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023907138 - «pomata tubo 100 g» varia a «10 % unguento» tubo 100 g;

A.I.C. n. 023907140 - «busta 10 garze impregnate di pomata» varia a «10% garze impregnate» 10 garze;

A.I.C. n. 023907153 - «30 g crema 5%» varia a «5% crema» tubo 30 g;

A.I.C. n. 023907165 - «100 g crema 5%» varia a «5% crema» tubo 100 g;

A.I.C. n. 023907177 - «10 % soluzione cutanea» 1 flacone 50 ml varia a «10% soluzione cutanea» 1 flacone 50 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03167

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilocarpina Farmigea».

Estratto decreto n. 51 del 20 febbraio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PILOCARPINA FARMIGEA, rilasciata alla società Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani 2, c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale n. 00109820506, è apportata la seguente modifica:

la denominazione del medicinale varia da: «Pilocarpina 2% Farmigea» a: «Pilocarpina Farmigea».

La denominazione della confezione collirio 10 ml (004961013) (sospesa) varia a: «2% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 10 ml.

In sostituzione della confezione «5 monod 0,5 ml» (codice A.I.C. n. 004961037) viene autorizzata la confezione «2% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0.5 ml (codice A.I.C. n. 004961049).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml - A.I.C. n. 004961049 (in base 10), 04RDST (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Farmigea S.p.a. stabilimento sito in Ospedaletto Pisa (Italia), via G. Battista Oliva 8 (preparazione-ripartizione-confezionamento-controllo).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: pilocarpina nitrato 2 g;

eccipienti: acido borico 4,275 mg; borace 0,66 mg; acqua per prep. iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: miotico colinergico per globo oculare e suoi annessi lesi per eventi chirurgici e/o traumatici e per ustioni e causticazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 004961037 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A03165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quiens»

Estratto decreto n. 55 del 20 febbraio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: QUIENS rilasciata alla società Marco Antonetto S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Torino, Via Arsenale n. 29, c.a.p. 10121 - Italia, codice fiscale n. 00525530010, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse (codice A.I.C. 034870016), viene autorizzata la confezione «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse (codice A.I.C. 034870028).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse, A.I.C. n. 034870028 (in base 10), 1184SD (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggefto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmaceutici Procemsa S.p.a. - stabilimento sito in Nichelino (Torino) - Italia, Via Mentana n. 10 (tutte le fasi); Elan Pharma Italia S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, Via del Mare n. 36, (tutte le fasi, tranne rivestimento delle compresse); Italchimici S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma) - Italia, Via Pontina n. 5 (Km. 29) - (rivestimento delle compresse).

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: iperico 300 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, calcio fosfato bibasico biidrato, croscarmellosa sodica, silice colloidale, magnesio stearato vegetale, sepifilm 752 white (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di sindromi depressive di grado lieve-moderato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 034870016, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A03164

Modificazione dell'autorizzaione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normaflu»

Estratto decreto n. 58 del 20 febbraio 2003

L'autorizzazione all'immissione in commericio del medicinale: NORMAFLU, rilasciata alla società Alfa Wasserman S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo - Pescara (PE), Contrada Sant'Emidio, c.a.p. 65020, Italia, codice fiscale 00556960375, nelle seguenti confezioni:

«500 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 023635067;

«250 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 023635079;

Viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Termol» nelle seguenti confezioni:

«500 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 035783012;

«250 mg supposte» 10 supposte - A.I.C. n. 035783024;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «500 mg supposte» 10 supposte.

A.I.C. n. 035783012 (in base 10) 1240C4 (in base 32).

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Confezione: «250 mg supposte» 10 supposte.

A.I.C. n. 035783024 (in base 10) 1240CJ (in base 32).

Classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri A.I.C. 023635067 e 023635079, in precedenza attribuiti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03163

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stemetil»

Estratto decreto n. 62 del 20 febbraio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aventis Pharma S.p.a., con sede in Piazzale Turr n. 5, Milano, con codice fiscale n. 00832400154.

Medicinale Stemetil.

Confezione A.I.C.:

A.I.C. n. 014284018 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 014284020 - «10 mg supposte» 5 supposte;

A.I.C. n. 014284032 - «10 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

È ora trasferita alla società Teofarma Srl, con sede in via Fratelli Cervi n. 8, Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

Produzione, controllo e confezionamento.

È autorizzata la modifica della produzione completa come segue:

per la confezione A.I.C. n. 014284018 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse da Aventis Pharma Sp.a., con sede in Viale Europa n. 11, Origgio (Varese) ed anche presso Montefarco S.p.a., con sede in via G. Galilei n. 7, Pero (Milano) a Teofarma Srl, con sede in Viale Certosa n. 8/A, Pavia;

per la confezione A.I.C. n. 014284020 - «10 mg supposte» 5 supposte da Rhone Poulenc Rorer Pharma Specialites, con sede in Rue Comte de Sinard, 1, F-26250 Livron (Francia) a Teofarma Srl, con sede in Viale Certosa n. 8/A, Pavia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03171

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Tobramin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 87 del 20 febbraio 2003

Medicinale: TOBRAMIN.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156 - Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Variazione A.I.C.: modifica indicazione dosaggio e standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

da: A.I.C. n. 034599011 - «200 mg/2 ml soluzione sterile per uso iniettabile» fiala - A.I.C. n. 034599023 - «150 mg/2 ml soluzione sterile per uso iniettabile» fiala;

a: A.I.C. n. 034599011 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» fiala - A.I.C. n. 034599023 - «150 mg/2 ml soluzione iniettabile» fiala.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034599011 - «200 mg/2 ml soluzione sterile per uso iniettabile» fiala - A.I.C. n. 034599023 - «150 mg/2 ml soluzione sterile per uso iniettabile» fiala.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ipnovel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 89 del 20 febbraio 2003

Medicinale: IPNOVEL.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11 - 20131 Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026109037 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala varia a: «5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 026109049 - «15 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala varia a: «15 mg/3ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A03168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Havrix»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 90 del 20 febbraio 2003

Medicinale: HAVRIX.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2, c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica della produzione del medicinale, che prevede l'effettuazione del test di potenza sul container finale anziché sul bulk finale relativamente alle confezioni sottoelencate:

«Bambini sospensione iniettabile» 1 flacone 1 dose 0,5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 028725099;

«Bambini sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 dose 0,5 ml - A.I.C. n. 028725101;

«Adulti sospensione iniettabile» 1 flacone 1 dose 1 ml (sospesa) - A.I.C. n. 028725113;

«Adulti sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita 1 dose 1 ml - A.I.C. n. 028725125.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«Bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose da 0,5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 028725099;

«Bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 0,5 ml - A.I.C. n. 028725101;

«Adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino da 1 dose da 1 ml (sospesa) - A.I.C. n. 028725113;

«Adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 1 dose da 1 ml - A.I.C. n. 028725125.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03161

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Questran»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 106 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: QUESTRAN.

Società: Bristol Myers Squibb Srl, via del Murillo km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

«4 g polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 023014018.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Questran, 12 bustine 4 g - A.I.C. n. 023014018 prodotti anteriormente al 21 novembre 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 635 del 28 ottobre 2002 di modifica stampati, possono essere dispensati improrogabilmente al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03160

Rettifica del decreto NCR n. 405 del 3 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Visuglican»

Estratto provvedimento di rettifica di A.I.C. n. 85 del 20 febbraio 2003

Società: Visufarma Srl - via Canine n. 21 - 00191 Roma

Medicinale: VISUGLICAN

«4% + 0,2% collirio soluzione» 25 contenitori monodose da 0,5 ml - A.I.C. n. 024851026.

Oggetto: rettifica al decreto NCR n. 405 del 3 settembre 2002.

Il decreto NCR n. 405 del 3 settembre 2002 è rettificato nella composizione così come segue:

da composizione: 12 ml (25 monodose da 0,5 ml):

principio attivo: cromoglicato bisodico 4 g; clorfenamina maleato 200 mg;

eccipienti: sodio edetato 100 ms; fosfato bisodico 650 mg; fosfato monosodico 200 mg; acqua depurata sterile quanto basta a 100 ml;

a composizione: 25 monodose da 0,5 ml:

principio attivo: sodio cromoglicato 4 g: clorfenamina maleato 200 mg;

eccipienti: sodio edetato 100 mg; fosfato bisodico 650 mg; fosfato monosodico 200 mg; acqua depurata sterile quanto basta a 100 ml.

03A03172

Rettifica al decreto NCR n. 48 del 21 febbraio 2002 relativo alla specialità medicinale «Dotarem»

Estratto provvedimento di rettifica di A.I.C. n. 86 del 20 febbraio 2003

Società: Guerbet Roissy CDG Cedex, BP50400 F95943, Francia.

Medicinale: DOTAREM:

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 60 ml - A.I.C. n. 029724073;

«0,5 mmol/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone 100 ml - A.I.C. n. 029724085.

Oggetto: rettifica al decreto NCR n. 48 del 21 febbraio 2002.

Il decreto NCR n. 48 del 21 febbraio 2002 è rettificato nelle indicazioni terapeutiche così come segue:

da:

Indicazioni terapeutiche:

agente di contrasto per risonanza magnetica negli adulti e nei bambini.

RM cerebrale e spinale: patologia cerebrale e spinale: tumori cerebrali, tumori del midollo spinale e delle meningi, erniazione del nucleo polposo, patologie infettive.

RM dell'intero corpo:

patologia addominale: tumori epatici primitivi e secondari, tumori del pancreas;

patologia renale: cisti e tumori renali, follow-up dei trapianti del rene;

patologia pelvica: tumori dell'utero e dell'ovaio;

patologia cardiaca: follow-up dell'infarto e dei trapianti di cuore;

patologia osteo-articolare: tumori ossei e dei tessuti molli;

angiografia.

a:

Indicazioni terapeutiche:

agente di contrasto per risonanza magnetica negli adulti e nei bambini.

RM cerebrale e spinale: patologia cerebrale e spinale: tumori cerebrali, tumori del midollo spinale e delle meningi, erniazione del nucleo polposo, patologie infettive.

RM dell'intero corpo:

patologia addominale: tumori epatici primitivi e secondari, tumori del pancreas;

patologia renale: cisti e tumori renali, follow-up dei trapianti del rene;

patologia pelvica: tumori dell'utero e dell'ovaio;

patologia cardiaca: follow-up dell'infarto e dei trapianti di cuore;

patologia mammaria: tumori della mammella, follow-up di impianti;

patologia osteo-articolare: tumori ossei e dei tessuti molli;

angiografia.

03A03170

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Modalità di calcolo dell'indennizzo in caso di estinzione anticipata dei mutui, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti».

L'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni dispone che la Cassa depositi e prestiti può aderire alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo assunto, da operarsi mediante restituzione del residuo debito, maggiorato di un indennizzo pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue, calcolato utilizzando come tasso di sconto il tasso nominale vigente per i mutui ordinari dell'Istituto, e il residuo debito stesso.

Per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 febbraio 2003 recante «Determinazione sui tassi di interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti e sui depositi cauzionali», i tassi fissi dei mutui della Cassa depositi e prestiti devono essere finanziariamente equivalenti al tasso Euribor a sei mesi rilevato secondo le modalità indicate all'art. 2 del decreto e aumentati di uno spread dallo stesso articolo determinato.

A seguito delle innovazioni recate dal decreto, si comunica che il tasso di sconto utilizzato per calcolare l'indennizzo, che gli enti devono corrispondere affinché le richieste di estinzione anticipata siano accolte dalla Cassa depositi e prestiti conformemente al citato art. 11, è determinato con riguardo alla durata finanziaria residua del mutuo.

03A03844

COMUNE DI CESINALI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cesinali (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

di determinare al 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) relativa all'anno 2003 per questo comune;

di fissare in € 103,29 la detrazione da operare sull'imposta I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale.

(Omissis)

03A03202

COMUNE DI CHIGNOLO PO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chignolo Po (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale 4 per mille;

terreni e aree fabbricabili: 6,5 per mille;

tutti gli altri immobili 6,5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o istituti sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.

TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per gli immobili di valore catastale fino ad € 41.316,55, viene concesso l'aumento della detrazione per l'abitazione principale secondo la sotto riportata tabella, per le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

b) coniugi a carico dei pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 2002 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 2002.

Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 dell'immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella.

I contribuenti dovranno attestare con l'autocertificazione quanto segue:

1. La condizione d'appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

2. Il reddito complessivo del nucleo familiare;

3. Il non possesso d'altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.

Di tali detrazioni non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1-A/2-A/6-A/8-A/9.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Componenti nucleo familiare	258,23 1º fascia	206,58 2º fascia	154,94 3º fascia	129,11 4º fascia	00.000 5º fascia
1 persona	5.164,57	6.041,51	6.962,36	7.883,20	—
2 persone	7.597,08	9.117,01	10.636,43	12.155,85	—
3 persone	9.761,04	11.713,24	13.665,45	15.622,82	—
4 persone	11.723,57	13.995,98	16.299,38	18.644,09	—

(Omissis)

03A03203

COMUNE DI CISLAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cislago (provincia di Varese) ha adottato, il 25 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili:

5,20 per mille: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze (C2-C6-C7);

5,75 per mille: per i terreni agricoli, le aree edificabili e gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali;

4 per mille: per interventi nel centro storico volti esclusivamente al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

2 per mille: per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico individuati nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16, grado di intervento A;

2. di stabilire per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29.

(Omissis)

03A03204

COMUNE DI CITERNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Citerna (provincia di Perugia) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di applicare nell'anno 2003 per quanto sopra esposto le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;

b) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per terreni edificabili;

c) aliquota maggiorata pari al 7 per mille per abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis)

03A03205

COMUNE DI CONFIENZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Confienza (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'annoo 2003 nelle misure: 5 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

03A03206

COMUNE DI COREGLIA LIGURE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Coreglia Ligure (provincia di Genova) ha adottato, il 17 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di confermare nella misura vigente l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella seguente misura: 5 per mille per la 1ª casa (l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale), e 6,5 per mille per tutte le altre fattispecie;

2. di confermare la detrazione per la 1ª casa (l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale), anche per l'anno 2003, in € 103,29;

3. di confermare la definizione come pertinenza alla 1ª casa (abitazione principale) ai fini dell'applicazione dell'aliquota I.C.I., nella misura prevista per la stessa, gli immobili classificati a catasto urbano come C2 e C6;

(Omissis).

03A03207

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cornegliano Laudense (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille, si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

altre unità immobiliari 6 per mille;

terreni agricoli 6 per mille;

aree edificabili 6 per mille;

ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. sono previste riduzioni d'imposta pari al 50% per:

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Le caratteristiche per l'individuazione dei fabbricati o unità immobiliari aventi diritto all'applicazione sono riportate al comma 1 del suddetto art. 19;

gli immobili appartenenti all'ALER (ex IACP).

2. di confermare per l'anno 2003 in € 103,29 (lire duecentomila) la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03208

COMUNE DI CURA CARPIGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cura Carpignano (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con l'aliquota del 6 per mille per tutte le unità immobiliari.

2. di dare atto che la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è applicabile per l'anno 2003 nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A03209

COMUNE DI DORIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Dorio (provincia di Lecco) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle misure risultanti dal prospetto che si allega al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale.

Aliquote I.C.I. - Anno 2003

Aree fabbricabili	Terreni agricoli	Fabbricati				
				Abitazioni		
	Esenti ai sensi art. 7 - lett. *h)* decreto legislativo n. 504/92 e della Circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993	Immobili diversi da abitazione	Realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili	Principale e n. 1 pertinenza, ancorché iscritte distintamente a Catasto - art. 12, comma 30, legge n. 488/1999 e Regolamento Com.le I.C.I.	In aggiunta alla principale	Alloggi non locati
7 per mille	—	7 per mille	7 per mille	5 per mille	7 per mille	7 per mille

Il comune di Dorio non intende avvalersi della possibilità offerta agli Enti non economici senza scopi di lucro, prevista all'ultimo periodo del comma 2, art. 6, legge n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

Il comune di Dorio considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Detrazione d'imposta per abitazione principale e pertinenza per l'anno 2003: € 103,29.

(Omissis).

03A03211

COMUNE DI DOMUS DE MARIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Domus De Maria (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

Di approvare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta valore degli immobili (I.C.I.) come appresso indicato:

abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione € 154,94 prevista nel regolamento I.C.I.;

altri immobili: aliquota 6,5 per mille.

(Omissis).

03A03210

COMUNE DI FARRA D'ISONZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Farra d'Isonzo (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di confermare per l'anno d'imposta 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, di seguito elencate:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione diversa dalla principale.

2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003 è riconfermata in € 103,29.

(Omissis).

03A03212

COMUNE DI FAVRIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Favria (provincia di Torino) ha adottato, il 19 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nelle misure seguenti:

abitazione principale: 5 per mille;

abitazione cittadini italiani residenti all'estero: 5 per mille;

alloggi costituiti da 2 o più unita immobiliari contigue occupate ad uso abitazione principale: 5 per mille;

abitazione principale soggetti in situazione di disagio economico-sociale: 5 per mille;

abitazioni recuperate: 5 per mille;

abitazione principale anziani e disabili: 5 per mille;

abitazioni secondarie possedute da non residenti: 7 per mille;

abitazione principale in uso gratuito a parenti: 5 per mille;

pertinenze abitazione principale: 5 per mille;

fabbricati ordinari: 5 per mille;

abitazioni locate: 5 per mille;

abitazioni non locate: 7 per mille;

fabbricati osseduti da imprese e non venduti: 7 per mille;

fabbricati categoria D: 5 per mille;

aree edificabili residenziali: 7 per mille;

aree edificabili commerciali, industriali e artigianali: 7 per mille;

terreni agricoli: 5 per mille;

terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti: 5 per mille;

2. di dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa è fissata in € 103,29.

(Omissis).

03A03213

COMUNE DI FILOTTRANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Filottrano (provincia di Ancona) ha adottato, il 31 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis)

1. di stabilire, *omissis*, per l'anno 2003, le segutenti aliquote I.C.I.:

6,5 per mille l'aliquota ordinaria;

5,75 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella

nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Si considera altresì abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata. Si considerano anziani le persone che hanno compiuto i sessantacinque anni di età;

7 per mille per gli alloggi sfitti o a disposizione. Si considerano alloggi sfitti o a disposizione quelli all'interno dei quali alla data del 31 dicembre 2001 nessun nucleo familiare ha la residenza intesa come dimora abituale ai sensi dell'art. 43 del codice civile. Gli alloggi la cui decorrenza, per l'assoggettamento all'imposta, ricade nel corso dell'anno 2002, scontano l'aliquota ordinaria;

4 per mille per tutti gli immobili posseduti dagli enti non commerciali rientranti nell'art. 87 lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 che hanno per oggetto esclusivo o principale l'assistenza e la cura degli anziani e non utilizzati per fini istituzionali;

3,9 per mille (dall'inizio dei lavori per la durata non superiore a tre anni) a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, nel centro storico, così come delimitato dall'art. 1 dell'allegato *B* «Norme tecniche di attuazione» alla delibera di C.C. n. 37 del 24 luglio 1998, concernente l'Adozione del piano quadro del centro storico di Filottrano;

1 per mille per i nuovi fabbricati rientranti nelle categorie catastali del gruppo C, classe 1 e 3 e del gruppo D a condizione che siano utilizzati per l'effettivo esercizio di un'attività produttiva da parte di imprese che abbiano iniziato l'attività dopo il 1º gennaio 2003 e per la durata non superiore a 3 anni;

2. di dare atto che per l'abitazione principale viene applicata la detrazione di € 103,29, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

03A03214

COMUNE DI FONZASO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fonzaso (provincia di Belluno) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

4,5 per mille per le abitazioni principali e le abitazioni concesse in locazione ed utilizzate dal locatario come abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

7 per mille per le aree edificabili;

4 per mille per i fabbricati utilizzati per nuove attività produttive attivate a far data dal 1º gennaio 2003 ubicati nel comune di Fonzaso, con esclusione di quelli ricadenti in area P.I.P., a condizione che gli stessi siano di esclusiva proprietà dei titolari della nuova attività e che i titolari non abbiano più di trentanove anni di età;

di fissare in € 103,29 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

03A03215

COMUNE DI GARGAZZONE (GARGAZON)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gargazzone (Gargazon) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 12 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'unica aliquota del 4 per mille;

2. di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di € 619,75.

(Omissis).

03A03216

COMUNE DI GAVARDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gavardo (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

5 per mille, confermando l'aliquota in vigore nell'anno 2002;

detrazione € 103,29 per abitazione principale;

detrazione € 165,27 per abitazione principale di proprietà di nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrassessantacinquenne o da una coppia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne, che possiedano una sola casa di abitazione e che rientrino nei seguenti limiti di reddito:

una persona (sessantacinque anni): reddito annuo € 6.201,10;

due persone (con capo famiglia di sessantacinque anni): reddito annuo € 10.232,04.

(Omissis).

Di stabilire che per l'anno 2003 il valore medio delle aree edificabili nel comune di Gavardo ai fini I.C.I. viene aggiornato in base alle variazioni ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo compreso tra il mese di gennaio 2001 ed il mese di novembre 2002 pari al 4,5 per mille;

di dare atto pertanto che tale valore medio delle aree edificabili nel comune di Gavardo ai fini I.C.I. è così determinato:

Zone omogenee	Valori medi delle aree edificabili nel comune di Gavardo ai fini I.C.I. - anno 2003	Unità di misura	Zona 1 (cens. Gavardo)		Zona 2 (cens. Sopraponte/Soprazocco)	
			Non urbanizzata	Urbanizzata	Non urbanizzata	Urbanizzata
A	Centro storico	€/mc	—	107,94	—	—
B	Residenziale di completamento	€/mq	—	118,73	—	91,75
B1	Residenziale di completamento rada	€/mq	—	97,14	—	80,96
C2	Residenziale di espansione a volumetria definita	€/mc	53,97	72,86	53,97	72,86
C	Residenziale di espansione	€/mc	59,37	80,96	59,37	80,96
C1	Residenziale di espansione	€/mc	64,76	86,35	64,76	86,35
D1	Produttive di completamento	€/mq	—	97,14	—	97,14
D2	Commerciale di completamento	€/mc	—	64,76	—	64,76
D3	Produttive di espansione	€/mq	64,76	97,14	64,76	97,14
D4	Commerciali di espansione	€/mc	43,18	64,76	43,18	64,76
D5	Commerciali di espansione a volumetria definita	€/mq	37,78	56,67	37,78	56,67
PEEP	Espansione residenziale di iniziativa pubblica	€/mc	—	—	21,59	64,76
PIP	Espansione produttiva di iniziativa pubblica	€/mc	—	—	18,89	56,67

di determinare che per gli anni successivi il valore medio delle aree edificabili ai fini I.C.I. sarà aggiornato annualmente automaticamente in base alle variazioni ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo compreso tra il mese di dicembre ed il mese di novembre dell'anno successivo.

(Omissis).

03A03217

COMUNE DI GUARENE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Guarene (provincia di Cuneo) ha adottato il 4 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. aliquote:

ordinaria: 6 per mille;

agevolata per abitazione principale: 5 per mille;

2. detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 130,00.

(Omissis).

03A03218

COMUNE DI GUIDIZZOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Guidizzolo (provincia di Mantova) ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'esercizio finanziario 2003, le aliquote per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili come sotto indicato:

abitazione principale: 5 per mille;

abitazioni sfitte: 7 per mille;

terreni agricoli: 6 per mille;

aree edificabili: 7 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille;

detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,29.

(Omissis).

03A03219

COMUNE DI ISEO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Iseo (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

prima casa e relative pertinenze: 4 per mille;

detrazione prima casa: € 113,62;

per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.

(Omissis).

03A03220

COMUNE DI LAGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Laglio (provincia di Como) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare, per i motivi di cui in premessa, per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.:

a) 4,50 per mille: a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina), utilizzate da soggetti residenti in questo comune, nonché per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purché residenti, nonché per le baite esistenti sul territorio comunale;

b) 7 per mille: altre unità immobiliari;

2) di stabilire in € 103,29, la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, elevabile in € 154,94 unicamente per i titolari di pensione con trattamento al minimo e che non godano di nessun altro reddito o di altre unità immobiliari.

(Omissis).

03A03221

COMUNE DI LALLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lallio (provincia di Bergamo) ha adottato il 12 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

la giunta comunale ha determinato le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nelle sottoindicate misure, fissando in € 103,30 la detrazione per l'abitazione principale:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)*, nella misura del 6,55 per mille;

b) aliquota nella misura del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

03A03222

COMUNE DI LESSOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lessolo (provincia di Torino) ha adottato il 16 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di diterminare l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille;

2. di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale nell'importo base di € 103,29.

(Omissis).

03A03223

COMUNE DI LESSONA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lessona (provincia di Biella) ha adottato il 5 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

2. di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di € 130 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

03A03224

COMUNE DI LUMARZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lumarzo (provincia di Genova) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

il comune con deliberazione G.M. n. 65 del 20 dicembre 2002 ha confermato per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura vigente del 6,5 permille, sia con riguardo all'abitazione principale che per le altre fattispecie, e la detrazione per l'abitazione principale, prima casa, nella misura vigente di € 103,29.

(Omissis).

03A03225

COMUNE DI LURANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lurano (provincia di Bergamo) ha adottato il 9 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di confermare le aliquote vigenti per l'anno 2003 che risultano essere le seguenti:

aliquota del 4,5 per mille:

da applicare a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

da applicare a tutte le unità immobiliari concesse in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli-genitori) che le occupano quale loro abitazione principale e che non risultino intestatari di altri immobili. Per usufruire dell'aliquota del 4,5 per mille i contribuenti devono presentare entro il 20 dicembre 2003 all'Ufficio I.C.I. del comune la dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risultino le condizioni ed il grado di parentela, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo famigliare autonomo e residente oltre alla copia del contratto di comodato e/o di uso gratuito;

aliquota 5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

detrazione di € 103,29 (pari a L. 200.000):

riconosciuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale ed equiparate;

riconosciuta sulle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

detrazione di € 206,58 (pari a L. 400.000) a favore di proprietari di abitazione principale che:

abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita commissione medica dell'A.S.L., di cui all'art. 1 della legge n. 295/1990, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 il cui reddito non superi € 20.658,28 (pari a L. 40.000.000); sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta un'invalidità ai fini del lavoro;

siano famiglie numerose composte da cinque persone o più componenti il cui reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini dell'Irpef non superi € 30.987,41 (pari a L. 60.000.000) nell'anno 2002.

03A03226

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501067/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.